

Protezione Auto

N. Polizza Collettiva «YC01»

*Contratto di assicurazione per autovetture, gli autocarri
fino a 45 q.li di peso a pieno carico e i soli Quadricicli del
Gruppo Renault e Nissan*



youCARE programma assicurativo

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO DOCUMENTO
REDATTO SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA “CONTRATTI
SEMPLICI E CHIARI”**

youCARe

programma assicurativo

Numeri al vostro servizio

Per **Assistenza**
e la **Gestione dei tuoi Sinistri**



Dall'estero o da rete mobile **06 95282923**

Per **Informazioni sulla tua polizza**
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30



Assicurazione Danni Auto

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni



Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. - Prodotto: "Protezione Auto"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questo prodotto, e l'eventuale polizza supplementare riportata nel Modulo di Adesione, assicura le autovetture, gli autocarri fino a 45 q.li di peso a pieno carico e i soli quadricicli, del Gruppo Renault e Nissan, per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo. È acquistabile esclusivamente attraverso due Programmi assicurativi (**FORMULA LIGHT** o **FORMULA FULL**), presso le Reti di vendita del GRUPPO RENAULT e NISSAN. Il contratto, stipulato da RCI Banque S.A. ("Contraente") nella forma "collettiva" ad adesione, non è connesso a finanziamenti.



Che cosa è assicurato?

Il veicolo dell'Assicurato, utilizzando uno dei due Programmi assicurativi seguenti, con eventuali garanzie specifiche per le alimentazioni volte al contenimento delle emissioni di CO2:

FORMULA LIGHT:

- ✓ Garanzia Incendio;
- ✓ Garanzia Furto;
- ✓ Garanzia Assistenza in viaggio;

FORMULA FULL:

- ✓ Garanzia Incendio;
- ✓ Garanzia Furto;
- ✓ Garanzia Assistenza in viaggio;
- ✓ Garanzia Eventi naturali;
- ✓ Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici;
- ✓ Garanzie accessorie;

Con il Programma FORMULA FULL, puoi acquistare anche:

- ✓ Garanzia Eventi naturali plus;
- ✓ Garanzia Collisione oppure Garanzia Kasko

Entrambi i Programmi assicurativi ti consentono di acquistare anche la garanzia **Tutela legale** e, per i soli veicoli elettrici e **Plug In Hybrid**, è possibile acquistare anche il **Pacchetto Eco**.



Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti dall'assicurazione i danni causati al veicolo da:

- ✗ guerra, insurrezione, occupazione militare e invasioni;
- ✗ esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ partecipazione a gare o competizioni sportive, a prove ufficiali, a verifiche preliminari e finali, previste nel Regolamento particolare di gara o circolazione in percorsi ad anello denominati circuiti o autodromi;
- ✗ semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio. Inoltre, non sono considerati scoppio gli effetti del gelo;
- ✗ rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo, i danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori;
- ✗ dolo, colpa grave dell'Aderente Assicurato o dei suoi familiari conviventi (la colpa grave non si applica alle Garanzie Collisione e Kasko).



Ci sono limiti di copertura?

Limitatamente alle sole Garanzie Collisione e Kasko AXA Assicurazioni non indennizza i danni:

- ! provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- ! conducente non abilitato alla guida;
- ! causati da cose o da animali trasportati sul veicolo;
- ! causati da operazioni di carico e scarico;
- ! subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, manovre di spinta e di circolazione "fuori strada";
- ! alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) verificatesi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale in tutta Europa.
- ✓ Per la Garanzia Assistenza in Viaggio alcune coperture sono valide solo all'estero o solo in Italia.
- ✓ Per la Garanzia Tutela legale le coperture sono valide solo in Italia.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il **dovere di fare dichiarazioni veritieri, esatte e complete sul rischio** da assicurare e il **dovere di comunicare**, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le **dichiarazioni non veritieri, inesatte o reticenti**, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, **possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno**.



Quando e come devo pagare?

Puoi provvedere a corrispondere i premi assicurativi (anche relativi alla Polizza Supplementare e alle polizze successive) tramite gli intermediari alla Contraente in una delle modalità previste dal Modulo di Adesione.

Il premio sarà versato dalla Contraente ad AXA. Nel caso di durata poliennale del contratto, o di stipula della Polizza Supplementare, il premio sarà corrisposto dalla Contraente tramite rate annuali anticipate di pari importo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore e dal giorno indicati nel Modulo di Adesione, o dal verbale di consegna del veicolo se successivo, purché il premio sia stato pagato. In mancanza, la garanzia sarà efficace dalle ore 24.00 del giorno di effettivo pagamento.

La garanzia cessa la sua efficacia alla scadenza indicata nel Modulo di Adesione o al compimento dell'anniversario del verbale di consegna del veicolo se successivo. Non sono previsti il tacito rinnovo, la sospensione e la sostituzione.



Come posso disdire la polizza?

Puoi recedere dal contratto principale, e dall'eventuale polizza supplementare, alla scadenza di ogni singola annualità mediante comunicazione con preavviso di almeno trenta giorni.

Nel caso in cui la richiesta di recesso venga formulata prima che la polizza supplementare abbia avuto decorrenza, quest'ultima si intende annullata senza effetto con relativa restituzione all'aderente dell'eventuale premio pagato al lordo delle imposte a cura della Contraente.

Inoltre, puoi recedere dal contratto entro quattordici giorni dalla data di decorrenza della polizza, sia se hai acquistato la polizza a distanza. Anche in questo caso, AXA, tramite la Contraente, ti rimborsa il premio pagato al lordo delle imposte.

Per recedere devi contattare:

- il **Centro Assistenza Clienti RCI Banque S.A.** al numero 800992621 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:30. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dalla definizione dei rapporti, le Parti, con preavviso di 30 giorni, hanno facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata o PEC ai seguenti riferimenti:
 - sede legale di AXA Assicurazioni, Corso Como 17, 20154 Milano Italia
 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Questa facoltà non sarà esercitata da AXA nei confronti di Assicurati qualificabili come "consumatori".

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: "Protezione Auto"

Data ultima edizione disponibile: febbraio 2026

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

AXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito **AXA**), Corso Como, n. 17, 20154; Milano; tel. **+39.02.48.084.1**; sito internet: www.axa.it; PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it; iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n.1.00025; Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041; soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna). Per la richiesta di eventuali informazioni: n. telefonico +39.02.48.084.1 – Fax +39.02.48.084.331; sito internet: www.axa.it. Il patrimonio netto di **AXA**, riferito all'ultimo bilancio approvato (**esercizio 2024**), ammonta a 679 milioni di euro di cui 232 milioni di euro di capitale sociale interamente versato e 446 milioni di euro di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio e gli utili portati a nuovo. Il solvency ratio al 31 dicembre 2024, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale di **AXA**, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 218% post dividendo prevedibile. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: <https://corporate.axa.it/risultati> .

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'Aderente Assicurato può scegliere uno dei due Programmi assicurativi (**FORMULA LIGHT** o **FORMULA FULL**) offerti dalla Rete.

FORMULA LIGHT:

INCENDIO: Copre i danni da incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio di carburante o dell'impianto di alimentazione.

FURTO: Copre i danni da furto (consumato o tentato) e rapina e si estende ai danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

ASSISTENZA IN VIAGGIO: Fornisce 24 ore su 24, tramite una Centrale Operativa, il soccorso stradale e altre prestazioni di assistenza a seguito di guasto, incidente o danno del veicolo che comportino l'immobilizzo del veicolo. Per i veicoli elettrici è prevista l'opzione Eco della garanzia che aggiunge prestazioni di assistenza anche nel caso di ricarica esaurita o guasti della Wall Box.

FORMULA FULL: (in aggiunta alle garanzie della FORMULA LIGHT)

EVENTI NATURALI: Copre i danni derivanti da bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di beni, assicurati o non, caduta di grandine o neve.

EVENTI SOCIO POLITICO E ATTI VANDALICI: Copre i danni causati da atti vandalici e atti dolosi derivanti anche da conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.

GARANZIE ACCESSORIE: Pacchetto di garanzie che rimborsa i danni e le spese sostenute per eventi che riguardano il veicolo, i beni e i documenti tuoi o dell'assicurato (tra cui rottura cristalli, spese di dissequestro, rifacimento chiavi)

OPZIONI CON PREMIO AGGIUNTIVO (disponibili solo con la FORMULA FULL):

EVENTI NATURALI PLUS: amplia la garanzia Eventi Naturali eliminando il limite di 1 sinistro e il limite massimo di indennizzo per anno assicurativo.

COLLISIONE (alternativa alla garanzia Kasko): Copre i danni a seguito di collisione accidentale con veicoli a motore identificati appartenenti a persone identificate.

KASKO (alternativa alla garanzia Collisione): Copre i danni derivanti da collisione, urto contro ostacoli fissi e mobili, uscita di strada, ribaltamento verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

OPZIONI CON PREMIO AGGIUNTIVO (disponibili con entrambe le formule):

TUTELA LEGALE: Tutela fino al massimale indicato in polizza la difesa degli interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, a seguito di un sinistro accaduto durante la circolazione del veicolo e si estende anche nei casi di procedimenti e/o vertenze legali conseguenti all'installazione di un Wall Box.

PACCHETTO ECO: Pacchetto di garanzie per i veicoli Plug in Hybrid ed Elettrici, che indennizza o rimborsa le spese sostenute per eventi che colpiscono i cavi di ricarica, gli accessori e la wall box.

LIMITI ED ESCLUSIONI:

INCENDIO: Sono escluse semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio.

FURTO: Gli scoperti e minimi sono differenziati in base al gruppo territoriale di residenza dell'Aderente Assicurato, all'installazione o meno dell'antifurto satellitare, alla presenza della telematica nativamente installata a bordo e alla riparazione\riacquisto del veicolo presso la Rete o meno. La garanzia non è operante se il veicolo non è chiuso a chiave al momento del furto.

ASSISTENZA IN VIAGGIO: Le prestazioni non sono operanti in caso di fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; eventi sociopolitici, uso improprio del veicolo o guida non conforme alle disposizioni vigenti.

EVENTI NATURALI: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di 4.000 euro per 1 sinistro e 1 volta per anno assicurativo. Tali limitazioni vengono annullate con l'acquisto della garanzia opzionale **EVENTI NATURALI PLUS**. Gli scoperti e minimi sono differenziati in base alla presenza della telematica nativamente installata a bordo e alla riparazione\riacquisto del veicolo presso la Rete o meno.

EVENTI SOCIO POLITICO E ATTI VANDALICI: Sono esclusi i danni riconducibili a sinistri da incidente stradale. Gli scoperti e minimi sono differenziati in base alla presenza della telematica nativamente installata a bordo e alla riparazione\riacquisto del veicolo presso la Rete o meno.

GARANZIE ACCESSORIE: Limitazione diversa a seconda del tipo di prestazione di cui si compone il pacchetto: Ricorso terzi fino a 260.000 euro; Cristalli 520/700/900 euro in base al valore assicurato del veicolo; lesioni subite da animali domestici, rimborso spese per lavaggio, rifacimento chiavi del veicolo, dissequestro, parcheggio e custodia, rimborso tassa di proprietà fino a 260 euro; immatricolazioni e/o passaggio di proprietà, rimborso spese in caso di rifacimento documento per furto totale fino a 420 euro; rimborso spese per il ripristino dispositivi di sicurezza e bonus fedeltà 1.000 euro.

COLLISIONE: La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè con un limite massimo di indennizzo per anno assicurativo, compresi se assicurati eventuali optional. In caso di RIPAZIONI o RIACQUISTO presso la Rete il limite di indennizzo è pari a 3.000 euro; in CASO CONTRARIO è pari a 2.500 euro. Sono esclusi i danni causati da conducente in violazione del C.D.S.o non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, danni da causati da cose o animali trasportati, operazioni di carico e scarico e manovre "fuori strada" e danni alle sole ruote o cerchioni.

KASKO: Gli scoperti e minimi sono differenziati in base alla presenza della telematica nativamente installata a bordo e alla riparazione\riacquisto del veicolo presso la Rete o meno. Le esclusioni sono le medesime della garanzia Collisione.

TUTELA LEGALE: La garanzia non è operante se il veicolo non è coperto da R.C.A., il conducente non abilitato alla guida, in caso di partecipazione a gare non autorizzate o danni conseguenti ad eventi sociopolitici.

PACCHETTO ECO: Sono escluse le spese e/o richieste fraudolente. Il furto del cavo e degli accessori di ricarica è prestato nel massimo di 150 euro, l'uso fraudolento della tessera di ricarica fino a 150 euro, danni alla Wall Box fino a 150 euro, e di danni provocati dalla Wall Box fino 1.000 euro. Tali prestazioni sono limitate ad 1 sinistro per anno assicurativo

**Che cosa NON è assicurato?**

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

**Ci sono limiti di copertura?**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

**A chi è rivolto questo prodotto?**

È un prodotto "multi garanzia" rivolto a chi vuole assicurare da eventuali danni il suo veicolo, **termico, ibrido o elettrico acquistato** presso la rete del **GRUPPO RENAULT e NISSAN**. Il contratto non è connesso a finanziamenti.

**Quali costi devo sostenere?****Costi di intermediazione:**

Le provvigioni relative al prodotto differiscono in base alle garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 53% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere presentati all'Ufficio Gestione Reclami secondo la seguente modalità: modulo di richiesta online su sito internet www.axa.it "sezione Contatti". Sono inoltre disponibili i seguenti altri canali: mail: reclami@axa.it pec: reclamiisvapax@axa.legalmail.it posta: AXA Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Gestione Reclami Corso Como, 17 - 20154 Milano AXA è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo pari a 45 giorni per fornire riscontro può essere sospeso per un massimo pari a 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.
All'IVASS	Se non sei soddisfatto dell'esito o la risposta arriva in ritardo puoi rivolgerti all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio rivolgersi, con il supporto di un avvocato, ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali: • arbitrato irrituale , laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, o in caso di successivo accordo compromissorio, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare ad AXA la volontà di dare avvio alla stessa. AXA provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. • arbitrato rituale , laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione o in caso di successivo accordo compromissorio. • Per la soluzione delle liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Regime fiscale: Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato. Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia. Detrazione fiscale premi: I premi non sono detraibili fiscalmente. Tassazione prestazione assicurata: La prestazione è esente da Irpef.
--	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se sei stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non sei tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link www.axa.it/diritto-all-oblio-oncologico .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Se precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione hai fornito informazioni relative al tuo stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sei stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione a te rilasciata, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.

Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
---	--

PER QUESTO CONTRATTO AXA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Protezione Auto

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY
E DELL'ADESIONE AI SERVIZI TELEMATICI

Contratto scritto secondo le linee Guida per contratti chiari e comprensibili (ANIA 2024)

Contratto di assicurazione per le Autovetture, gli Autocarri
di peso complessivo fino a 45 quintali e i Quadricicli

Mod. RCIPA - Edizione 12/2025

GLOSSARIO	5
PREMESSA.....	13
1. SEZIONE GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO	16
COSA ASSICURO.....	16
Art. 1.1 - Veicoli assicurati.....	17
Art. 1.2 - Garanzia Incendio	17
Art. 1.3 - Garanzia Furto	17
Art. 1.4 - Garanzia Pacchetto Eco	17
Art. 1.5 - Garanzia Eventi naturali	18
Art. 1.6 - Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici.....	18
Art. 1.7 - Garanzie accessorie.....	18
Art. 1.8 - Garanzia Collisione (Garanzia Opzionale per il Programma FORMULA FULL).....	20
Art. 1.9 - Garanzia Kasko (Garanzia Opzionale per il Programma FORMULA FULL)	20
Art. 1.10 - Garanzia Eventi naturali plus (Garanzia Opzionale per il Programma FORMULA FULL).....	20
COSA NON ASSICURO	20
Art. 1.11 - Esclusioni Garanzie Danni al veicolo	20
Art. 1.12 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzie Danni al veicolo	21
COME MI ASSICURO	24
Art. 1.13 - Scelta del Programma assicurativo e delle garanzie opzionali	24
Art. 3.14 - Centro Assistenza Clienti.....	25
Art. 1.15 - Valore assicurato	25
TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	26
2. SEZIONE GARANZIA ASSISTENZA IN VIAGGIO	34
Art. 2.1 - Validità e operatività delle prestazioni di assistenza	34
Art. 2.2 - Validità territoriale	35
Art. 2.3 - GARANZIA ASSISTENZA IN VIAGGIO	35
Estensione Eco Assistenza in viaggio (per i soli veicoli Elettrici)	39
COSA NON ASSICURO	40
Art. 2.4 - Esclusioni Garanzia Assistenza in viaggio.....	40
Art. 2.5 - Ulteriori Esclusioni Garanzia Assistenza in viaggio	41
Art. 2.6 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Assistenza in viaggio	42
COME MI ASSICURO	43
Art. 2.7 - Limiti di esposizione.....	43
Art. 2.8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di richiesta di assistenza	43
TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE.....	43
3. SEZIONE GARANZIA TUTELA LEGALE	46
COSA ASSICURO	46

Art. 3.1 - Garanzia <i>Tutela legale</i>	46
Art. 3.2 - Decorrenza della garanzia	47
Art. 3.3 - Validità territoriale	47
Art. 3.4 - Estensione della garanzia base ad altre fattispecie di circolazione	48
COSA NON ASSICURO	48
Art. 3.5 - Esclusioni Garanzia Base <i>Tutela legale</i>	48
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	49
4. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	50
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PER I DANNI AL VEICOLO	50
Art. 4.1 - Determinazione dell'ammontare del <i>Danno Totale</i>	50
Art. 4.2 - Determinazione dell'ammontare del <i>Danno Parziale</i>	52
Art. 4.3 - Denuncia	54
Art. 4.4 - Obblighi in caso di <i>sinistro</i>	54
Art. 4.5 - Esagerazione dolosa del <i>danno</i>	56
Art. 4.6 - Procedure per la liquidazione del <i>danno</i>	56
Art. 4.7 - Obbligo di conservazione delle tracce del <i>sinistro</i>	58
Art. 4.8 - Procedura per la valutazione del <i>danno</i> – Arbitrato	58
Art. 4.9 - Recupero del <i>veicolo</i> rubato	58
Art. 4.10 - Relitto	58
Art. 4.11 - Surrogazione	59
Art. 4.12 - Prescrizione	59
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA.....	59
Art. 4.13 - Come denunciare il <i>sinistro</i>	59
Art. 4.14 - Onere della prova	59
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE	60
Art. 4.15 - Insorgenza del <i>sinistro</i>	60
Art. 4.16 - Come denunciare il <i>sinistro</i> e libera scelta del legale.....	60
Art. 4.17 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa	60
Art. 4.18 - Gestione del <i>sinistro</i>	61
Art. 4.19 - Recupero di somme	61
Art. 4.20 - Termini per il <i>risarcimento</i>	61
5. SEZIONE TELEMATICA.....	62
Art. 5.1 – Premessa	62
Art. 5.2 – Vantaggi derivanti dalla determinazione del punteggio	62
6. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	65
Art. 6.1 - Modalità per rendere operative le garanzie	65
Art. 6.2 - Pagamento del premio	65

Art. 6.3 - Validità territoriale	65
Art. 6.4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	65
Art. 6.5 - Durata del contratto.....	66
Art. 6.6 - Recesso dal contratto	66
Art. 6.7 - Risoluzione del contratto per sinistro	66
Art. 6.8 - Oneri fiscali.....	66
Art. 6.9 - Rinvio alle norme di legge.....	67
Art. 6.10 - Foro competente.....	67
Art. 6.11 - Diritto di ripensamento.....	67
ARTICOLI DI LEGGE	68
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	70
INFORMATIVA PRIVACY SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA	79
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI AI SERVIZI TELEMATICI DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO INFORMATIVO DEDICATA AI CLIENTI CHE HANNO ADERITO AL SERVIZIO TELEMATICO	81
INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI.....	84

GLOSSARIO

Di seguito, sono riportate le definizioni dei termini più rilevanti usati nel Set Informativo (evidenziati in **grassetto corsivo**) e il rispettivo significato comune per la stipula ed esecuzione del contratto.

Termini validi per tutte le sezioni

Anno assicurativo:	periodo di un anno che inizia dalla data di sottoscrizione della polizza e scade il giorno e il mese corrispondenti, nell'anno sola successivo alla stipula.
Aderente Assicurato:	il soggetto, persona fisica o giuridica, aderente al contratto collettivo stipulato da RCI Banque S.A., nell'interesse dei propri clienti, tutelato dal contratto di assicurazione (nei rami danni coincide con il beneficiario). A lui viene dato il "tu".
Appropriazione indebita:	impossessarsi della cosa di un altro con lo scopo di procurare un ingiusto profitto a sé o a qualcun altro.
Assicurazione:	contratto con il quale l'assicuratore, dietro pagamento di un premio , si obbliga a rivalere l' assicurato , nei limiti prestabiliti, in caso di sinistro , o a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
AXA:	AXA Assicurazioni S.p.A.
Codice delle Assicurazioni private:	entrato in vigore il 1° febbraio 2007 e successive modifiche, è la raccolta di tutte le leggi riguardanti l'ambito delle assicurazioni, e regolamenta di fatto qualsiasi aspetto del contratto di assicurazione . (Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209).
Codice della Strada:	approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, è un complesso di norme emanate per regolare la circolazione su strada di pedoni, veicoli e animali.
Consumatore:	la persona fisica che agisce per fini estranei al quadro delle proprie attività professionali.
Contraente:	RCI Banque S.A.
Contratto Collettivo:	il contratto assicurativo stipulato in favore del terzo, ai sensi del disposto di cui agli artt. 1891 e 1411 c.c. e seguenti, al quale possono aderire i clienti di RCI Banque S.A., la quale ha ottenuto da AXA specifiche condizioni di favore, commisurate alle esigenze dei clienti stessi.

Cose:	gli oggetti materiali (mobili e immobili) e gli animali.
Danno:	l'evento dannoso per il quale AXA presta la garanzia
Decorrenza:	la data da cui parte la copertura assicurativa e il contratto inizia a produrre i suoi effetti.
Domicilio:	il luogo dove una persona ha la sede dei suoi affari o interessi.
Esplosione:	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Franchigia:	la parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell' assicurato . Viene concordata alla stipula ed evidenziata in polizza o nelle Condizioni di assicurazione .
Furto:	la sottrazione di una cosa mobile a qualcun altro che la possiede, con lo scopo di trarne profitto, persé o per qualcun altro.
Incendio:	la combustione con fiamma di beni materiali che può auto estendersi e propagarsi.
Incidente:	un evento, non doloso, che si verifica durante la circolazione su strada. L'evento può includere la collisione con un altro veicolo , con persone o animali, l'urto con un ostacolo fisso, il ribaltamento e l'uscita di strada. Questi eventi possono generare danni al veicolo assicurato tali da causare l'immobilizzazione o determinano una marcia del veicolo in condizioni pericolose o di grave disagio per il conducente, da cui può derivare aggravamento del danno .
Indennizzo:	la somma dovuta da AXA Assicurazioni S.p.A all' assicurato in caso di sinistro ai sensi delle condizioni di assicurazione .
Liquidazione:	processo tramite il quale AXA paga l' indennizzo all'assicurato o versa , nell'interesse di questi, il risarcimento al terzo danneggiato dopo che si è verificato un evento coperto dall' assicurazione . La liquidazione avviene dopo aver accertato l'evento, la garanzia e il danno .

Locatario:	chi utilizza un veicolo che gli viene dato in locazione finanziaria o in leasing. Le sue generalità sono indicate sulla carta di circolazione.
Massimale:	somma massima garantita da AXA .
Modulo di Adesione:	il documento che riporta: i dati anagrafici dell' aderente Assicurato ; i dati identificativi del veicolo ; la data di immatricolazione del veicolo ; le garanzie acquistate; decorrenza e scadenza della garanzia; la sottoscrizione delle Parti.
Parti:	Il contraente , tu e AXA .
Polizza:	documento che prova il contratto di assicurazione .
Prima polizza:	primo contratto stipulato dall' aderente Assicurato
Polizza Supplementare:	polizza che decorre dalla data di scadenza della prima polizza e viene venduta insieme a essa.
Polizza Successiva:	polizza annuale che viene venduta a scadenza della prima polizza o a scadenza della polizza supplementare .
Premio:	somma che il contraente paga ad AXA per far valere la copertura assicurativa.
Primo rischio assoluto:	forma di assicurazione che impegna la compagnia a indennizzare il danno fino al capitale indicato in polizza e comunque non oltre il valore commerciale del veicolo al momento della stipula del contratto o del suo aggiornamento, in caso di rinnovo/sostituzione.
Proprietario del veicolo:	l'intestatario al P.R.A. o colui che può in modo legittimo dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Residenza:	luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Rete:	le Filiali, le Concessionarie e il processo e-commerce del GRUPPO RENAULT e NISSAN, nonché la rete autorizzata.
Risarcimento:	somma che AXA paga al terzo danneggiato in caso di sinistro .

Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Rivalsa:	azione che AXA può esercitare quando si verificano situazioni specifiche previste dalla polizza . L'obiettivo è recuperare le eventuali somme pagate ai terzi danneggiati.
Scoperto:	percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell' assicurato .
Scoppio:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna.
Sinistro:	evento dannoso coperto da assicurazione .
Surrogazione:	principio per il quale l'impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell' assicurato verso i responsabili.
Veicolo:	il bene oggetto dell' assicurazione .

Termini validi per la sezione Copertura per i danni al veicolo

Antifurto satellitare:	tipologia di antifurto che permette di localizzare l'autovettura grazie all'utilizzo di un sistema di posizionamento su base satellitare (GPS - Global Position System - sistema di posizionamento globale) insieme all'operatività di una centrale operativa con la quale viene sottoscritto apposito contratto di telesorveglianza.
Antifurto in radiofrequenza:	tipologia di antifurto che permette di localizzare l'autovettura grazie a un sistema a emissione di onde radio ad alta frequenza (tecnologia in Radio Frequenza) insieme all'operatività di una centrale operativa con la quale viene sottoscritto apposito contratto di telesorveglianza.
Atto vandalico:	il danneggiamento, il deturpamento o l'imbrattamento del veicolo , con il solo scopo di distruggere.
Audio-fono-visivi:	autoradio, lettori di supporti magnetici e/o digitali, amplificatori, altoparlanti, componenti audio in genere, televisori e impianti video, radiotelefoni,

	navigatori satellitari (anche se fanno parte di impianti antifurto) e simili installati in modo stabile sull'autovettura e non estraibili.
Degrado d'uso:	la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sull'autovettura in conseguenza di sinistro
Dispositivo GPS:	Global Position System (sistema di posizionamento globale). Sistema elettronico che permette di rilevare il posizionamento attraverso una rete satellitare dedicata che fornisce le coordinate geografiche.
Optional:	ogni dotazione identificata in polizza o nella fattura di acquisto, fornita in origine dalla casa costruttrice dell'autovettura.
P.R.A.:	Pubblico Registro Automobilistico. Contiene tutte le informazioni relative alla proprietà dei veicoli a motore in Italia.
Procura notarile:	un atto formale, redatto e autenticato da un notaio, con cui una persona (il mandante) conferisce a un'altra persona (il delegato o procuratore) il potere di agire in suo nome e per suo conto.
Rapina:	la sottrazione di una cosa mobile di qualcun altro tramite violenza o minaccia.
Valore commerciale:	valore dell'autovettura determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, compresi gli eventuali accessori di serie.
Wall box:	stazione di ricarica domestica per veicoli elettrici

Termini validi per la sezione Assistenza

Assicurazioni facoltative:	sono forme assicurative che una persona o un'azienda può scegliere di sottoscrivere in modo libero, senza obblighi di legge. A differenza delle assicurazioni obbligatorie (come la R.C.A. in Italia per chi guida un veicolo), le assicurazioni facoltative sono opzionali e servono a proteggere meglio sé stessi, i propri beni o la propria attività da eventi imprevisti.
AXA Partners:	Inter Partner Assistance S.A – Rappresentanza Generale per l'Italia con sede a Roma, Via Carlo Pesenti, 121 - 00156
Centrale operativa	struttura organizzativa della Inter Partner Assistance Services S.r.l.
Guasto	evento fortuito, accaduto al veicolo assicurato , tale da rendere impossibile o non sicuro il suo utilizzo in condizioni normali, dovuto a difetto o mancato funzionamento di parti e accessori del veicolo stesso. Sono considerati guasti anche: <ul style="list-style-type: none">• il blocco della serratura o dell'antifurto;• l'esaurimento della batteria;• l'esaurimento della carica per i veicoli elettrici;• l'errore, l'esaurimento o il gelo del carburante;• la rottura e lo smarrimento delle chiavi del veicolo;• la rottura o la foratura di uno o più pneumatici;• la rottura del parabrezza;• l'atto vandalico.
Massimale illimitato:	somma massima garantita da AXA senza limite di numero di sinistri o di importo.
Massimale unico:	somma massima garantita da AXA che copre in modo cumulativo una serie di garanzie indicate.
Massimale specifico:	somma massima garantita da AXA per ciascuna garanzia.

Rete stradale pubblica:	ai sensi della presente polizza si intendono le strade di cui alle lettere da A a F, art. 2, Titolo I, del NCdS (Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 285/92 e s.m.i) ed in particolare: A (Autostrade), B (Strade extraurbane principali), C (Strade extraurbane secondarie), D (Strade urbane di scorrimento), E (Strade urbane di quartiere), F (Strade locali).
Secondo traino	le eventuali spese di traino, dal deposito dell'autosoccorritore o da altra destinazione scelta (fino al punto di assistenza).
Veicolo Elettrico:	un'auto che funziona in modo esclusivo grazie a un motore elettrico e a un pacco batterie ricaricabili, senza bisogno di un motore a combustione interna.
Wall box:	stazione di ricarica domestica per veicoli elettrici

Termini validi per la sezione *Tutela legale*

AXA Partners:	Inter Partner Assistance S.A – Rappresentanza Generale per l'Italia con sede a Roma, Via Carlo Pesenti, 121 - 00156
Arbitrato:	le spese per l'arbitro che l' assicurato sostiene quando è incaricato per decidere le controversie previste dalla polizza .
Assistenza stragiudiziale:	l'attività svolta per ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.
Controversia:	il primo atto scritto da cui deriva per l' assicurato la necessità di assistenza legale.
Fatto generatore:	il fatto, l'inadempienza o la violazione di norme che dà origine alla controversia .
Colpa:	quando il fatto è commesso a causa di negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi e regolamenti.
Dolo:	quando il fatto imputato/reato è commesso con volontà.
Sinistro:	l'insorgere della controversia derivante dal fatto

	generatore.
Transazione:	accordo con il quale le parti , facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Tutela legale:	l' assicurazione di Tutela legale ai sensi degli artt. 163; 164; 173 e 174 e correlati D.Lgs 209/2005).
Unico sinistro:	il fatto dannoso o la controversia che coinvolge più assicurati.
Controversia contrattuale:	controversia inerente all'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi e contratti conclusi tra le parti , con conseguente inadempimento dei relativi obblighi.
Controversia extracontrattuale:	controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo al risarcimento non deriva da un rapporto contrattuale.

PREMESSA

Protezione Auto è un prodotto multigaranzia che puoi acquistare attraverso due Programmi assicurativi:

- FORMULA LIGHT
- FORMULA FULL

presso le **Reti** di vendita del GRUPPO RENAULT e NISSAN.

	Veicoli termici	Veicoli Hybrid	Veicoli Plug in Hybrid	Veicoli Elettrici
Programmi assicurativi alternativi:				
FORMULA LIGHT:				
Incendio	✓	✓	✓	✓
Furto				
Assistenza in viaggio				
FORMULA FULL:				
Incendio	✓	✓	✓	✓
Furto				
Assistenza in viaggio				
Eventi naturali				
Eventi sociopolitici e Atti vandalici				
Opzionali alla Formula Full:				
Eventi naturali plus	✓	✓	✓	✓
Collisione o Kasko (alternativa tra loro)	✓	✓	✓	✓
Opzionali con entrambe le Formule:				
Pacchetto Eco	✗	✗	✓	✓
Tutela Legale	✓	✓	✓	✓

Le garanzie opzionali sono valide solo se vengono acquistate ed è stato pagato il rispettivo premio.

Il contratto non è connesso a finanziamenti.

Avvertenze

Ti ricordiamo che quando acquisti un prodotto assicurativo:

- l'**assicurazione** vale solo per le garanzie indicate in **polizza**, per le quali hai pagato il premio;
- l'**assicurazione** è prestata per le somme assicurate indicate in **polizza**;
- alcune garanzie possono essere limitate in capitale, scoperti, franchigie, come indicato in **polizza** o nelle Condizioni di Assicurazione;
- le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale. Trovi un Glossario generale e un Glossario specifico per ogni sezione;
- le tue dichiarazioni riportate in **polizza** hanno pieno valore contrattuale.

Legenda

Per rendere più chiara la lettura delle Condizioni di **Assicurazione** sono stati usati i seguenti elementi visivi:

- sfondo grigio per evidenziare le frasi che indicano:
 - decadenze e nullità del contratto;
 - limitazioni ed esclusioni del contratto, che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo;
 - obblighi di comportamento che devi seguire.
- **grassetto corsivo** per indicare i termini del Glossario;

- Box con bordo tratteggiato per i contatti di **AXA, AXA Partners o RCI**

- Box di consultazione per:
 - chiarire con esempi pratici le regole di funzionamento di alcuni meccanismi tipici delle assicurazioni (franchigie, scoperti, ecc.). Tali esempi non hanno alcun valore contrattuale;
 - semplificare e rendere più chiari alcuni concetti tipici delle assicurazioni.

Contatti

Per tutte le comunicazioni relative al contratto, diverse da quelle per cui è richiesta una specifica modalità, puoi contattare i seguenti recapiti:

Per le informazioni e la gestione della **polizza**:

- **Centro Assistenza Clienti RCI Banque S.A.** al numero 800992621 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:30

Per assistenza sinistri e canali digitali:

- **Servizio Clienti AXA** al numero 800 761 637 (dall'estero e da rete mobile 06 95282923) dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 19:00

Per visionare la **polizza** e aprire un **sinistro**:

- Area riservata del sito <https://youcare.axa.it/>
- App youCARe

Per i reclami:

- **PEC:** reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it

Ti ricordiamo anche che è disponibile l'App YouCARe gratuita dove puoi gestire il tuo contratto e visualizzare tutti i dettagli.

1. SEZIONE GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO

COSA ASSICURO

Le garanzie sono efficaci solo se acquistate e indicate nel **Modulo di Adesione** e se viene pagato il relativo **premio**.

*Per ogni **sinistro** l'importo pagato è limitato, ridotto, o entrambe le **cose**, come riportato nelle "Tabelle dei limiti di **indennizzo**, scoperti e/o franchigie".*

Le prestazioni non comprese nelle garanzie, sono elencate nel capitolo "COSA NON ASSICURO".

Avviso Eventi Naturali - Prometeo

AXA può allertarti in caso di eventi atmosferici e catastrofali nel luogo di **residenza** del proprietario dei beni da te dichiarati in **polizza**.

A evento concluso, ti viene inviata una comunicazione per spiegarti come puoi denunciare in modo semplice e veloce il **sinistro**.

AXA si basa su dati pubblici e sulle analisi effettuate dalla comunità scientifica e considera la probabilità e l'intensità dell'evento.

L'informazione dipende dalla disponibilità delle reti internet o telefoniche di soggetti terzi.

L'allerta che ti inviamo è gratuita e serve ad aiutarti a proteggere - per quanto possibile - i beni da te assicurati, ma non determina obblighi né da parte tua né di **AXA**.

L'allerta:

- non determina obblighi per le parti;
- non rientra nelle prestazioni dell'**assicurazione** stipulata;
- non attiva l'obbligo di salvataggio¹.

Per spiegarti meglio, se non ti viene inviata la comunicazione di allerta e il bene **assicurato** non viene protetto:

- tu o **AXA** non vi trovate ad avere responsabilità;
- non hai diritto a rimborsi di qualsiasi tipo;
- non si tratta di inadempimento contrattuale.

L'attivazione del servizio è prevista se hai acquistato una garanzia Eventi Naturali (sia per veicoli sia per abitazioni).

AXA ti informa dell'attivazione o disattivazione del servizio al recapito che hai indicato in **polizza**.

Puoi disattivare o riattivare l'invio dell'avviso quando vuoi, chiamando il numero verde **AXA**.

¹ Cfr. Art. 1914 – Codice Civile

Art. 1.1 - Veicoli assicurati

AXA assicura i veicoli acquistati presso la **Rete** del GRUPPO RENAULT e NISSAN, come descritto di seguito:

- a) le autovetture, gli autocarri fino a 45 q.li di peso a pieno carico e i Quadricicli "Nuovi" del GRUPPO RENAULT e NISSAN o dei brand Mitsubishi e Microlino, se:
 - non sono trascorsi più di 365 giorni (12 mesi) dalla data di immatricolazione;
 - e hanno un valore fino a 130.000 euro.
- b) le autovetture, gli autocarri fino a 45 q.li di peso a pieno carico ei Quadricicli "Usati" del GRUPPO RENAULT e NISSAN o dei brand Mitsubishi e Microlino, se:
 - sono trascorsi più di 365 giorni (12 mesi) dalla data di immatricolazione;
 - e hanno un valore fino a 100.000 euro;
- c) le autovetture, gli autocarri fino a 45 q.li di peso a pieno carico "Usato Generico" nel caso di veicoli di marche diverse non appartenenti al GRUPPO RENAULT e NISSAN, Mitsubishi e Microlino, se:
 - hanno un valore fino a 50.000 euro;
 - ed è fornita la documentazione che attesta il buono stato d'uso.

Art. 1.2 - Garanzia Incendio

Copre i danni materiali e diretti al **veicolo**, compresi gli eventuali **optional**, causati da:

- **incendio**;
- azione del fulmine;
- **esplosione** o **scoppio** del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell'impianto di alimentazione.

Art. 1.3 - Garanzia Furto

Copre i danni materiali e diretti al **veicolo**, compresi gli eventuali **optional**, causati da **furto** (consumato o tentato) e **rapina**. Sono compresi i danni ai beni assicurati durante o dopo il **furto** o la **rapina** degli stessi. L'**assicurazione** copre anche i danni al **veicolo** durante la circolazione abusiva dopo il **furto** o la **rapina**, in caso di urto, **collisione**, ribaltamento o uscita di strada

Art. 1.4 - Garanzia Pacchetto Eco

È un pacchetto di garanzie per i **veicoli** Plug in Hybrid ed Elettrici. **AXA** rimborsa le spese sostenute per danni che colpiscono i cavi di ricarica, gli accessori e la **Wall box**. Le garanzie comprese sono:

- **Furto del cavo e accessori di ricarica**
AXA ti rimborsa il valore, fino al limite massimo di **indennizzo** previsto, del cavo e degli accessori di ricarica del **veicolo** se questi vengono rubati mentre il **veicolo** utilizza le colonnine di ricarica su suolo pubblico o privato a uso pubblico (es. hotel).
- **Danni alla Wall box di proprietà e agli accessori di ricarica**
AXA risarcisce, fino al limite massimo di **indennizzo** previsto, i danni alla **Wall box** di tua proprietà (colonina, stazione di ricarica domestica, caricabatteria) e agli accessori di ricarica utilizzati in dotazione al **veicolo** causati da uno di questi eventi:
 - animali selvatici,
 - vandalismo,
 - cortocircuito,

- sovracorrente,
- sovratensione;
- fulmine,
- **esplosione**,
- **incendio**,
- eventi naturali.

- **Danni provocati dalla Wall box di proprietà**

AXA risarcisce, fino al limite massimo di **indennizzo** previsto, i danni provocati dalla **Wall box** di tua proprietà a **cose** di terzi o al locale utilizzato come autorimessa nel caso in cui si verifica uno di questi eventi:

- sovratensione,
- sovracorrente;
- cortocircuito,
- **incendio**,
- fulmine,
- **esplosione**,
- eventi naturali.

- **Uso fraudolento della tessera e App di ricarica**

AXA ti risarcisce, fino al limite massimo di **indennizzo** previsto, per le perdite causate dall'uso fraudolento da parte di un terzo della tessera e dell'App di ricarica (in conseguenza di **furto** o abuso) durante le 48 ore precedenti al blocco delle stesse. **AXA** copre solo la **franchigia** applicata dal fornitore, se questo rimborsa **l'Aderente Assicurato**.

Art. 1.5 - Garanzia Eventi naturali

Copre i danni materiali e diretti causati al **veicolo** da:

- grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e oggetti da esso trascinati, tromba d'aria. Questi eventi sono coperti se colpiscono più beni, assicurati o no;
- inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, fuoriuscita di corsi d'acqua, di laghi e di bacini, valanghe, slavine, pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio da tetti, cornicioni, balconate e simili), frane o cedimenti del terreno, caduta di pietre e alberi (se sono la conseguenza degli eventi elencati).

Art. 1.6 - Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici

Copre i danni materiali e diretti causati al **veicolo** durante uno di questi eventi:

- tumulti popolari, sommosse, scioperi;
- atti di terrorismo o sabotaggio;
- **atti vandalici**.

Art. 1.7 - Garanzie accessorie

Pacchetto di garanzie che rimborsano i danni e le spese sostenute per eventi che riguardano il **veicolo**, i beni e i documenti dell'**aderente/assicurato**.

- **Ricorso Terzi e Rischio Locativo**

AXA tiene indenne **l'Aderente Assicurato** che è responsabile a livello civile per i danni (capitali, interessi e spese) causati a terzi in modo involontario per **incendio**, **esplosione** o

scoppio del veicolo quando non si trova in circolazione secondo la definizione di questa contenuta nelle norme di legge, quali **Codice della Strada** e **Codice delle Assicurazioni**. Sono coperti anche i danni al locale usato come rimessa dell'**Aderente Assicurato**.

- **Danni al veicolo conseguenti a Furto o a Rapina di cose non assicurate**

Rimborsa i danni subiti dal **veicolo** in caso di **furto**, consumato o tentato, di **cose** non assicurate poste all'interno del **veicolo** stesso.

- **Rottura accidentale dei Cristalli del veicolo**

Copre i danni materiali e diretti per la sostituzione o riparazione dei cristalli del **veicolo** dovuta a rottura per causa accidentale.

- **Lesioni subite dagli animali domestici**

In caso di incidente da circolazione, rimborsa le spese sostenute per curare gli animali domestici trasportati sul **veicolo**.

- **Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione**

Rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni al **veicolo** in caso di trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione.

- **Spese per il rifacimento delle chiavi del veicolo**

Rimborsa le spese sostenute in conseguenza di smarrimento o **furto** delle chiavi. Sono uguagliati alle chiavi i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere.

- **Spese di dissequestro**

Rimborsa le spese sostenute per il dissequestro e la restituzione del **veicolo** sequestrato dall'Autorità a seguito di incidente stradale.

- **Spese di parcheggio e custodia**

Rimborsa le spese sostenute per il parcheggio o la custodia del **veicolo** disposti dall'Autorità in caso di ritrovamento a seguito di **furto** totale o rapina.

- **Rimborso della tassa di proprietà**

Rimborsa al **proprietario del veicolo** la tassa automobilistica, in caso di perdita totale del **veicolo assicurato** senza ritrovamento. Il rimborso è pari alla quota di tassa del periodo compreso tra il mese dopo il **sinistro** e la scadenza dell'annualità pagata.

- **Immatricolazione o passaggio di proprietà**

Rimborsa al **proprietario del veicolo** le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo **veicolo** o il passaggio di proprietà di un **veicolo** usato. Il rimborso avviene se l'immatricolazione o il passaggio di proprietà sono successivi alla perdita totale del **veicolo** causata da:

- **furto**;
- **incendio**;
- **danno** da circolazione.

- **Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale**

Rimborsa al **proprietario del veicolo** le spese per i documenti rilasciati dal **P.R.A.**:

- certificato di proprietà (con l'annotazione della perdita di possesso);
- estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale).

Sono rimborsate anche le spese sostenute per la **Procura notarile** a vendere rilasciata a favore di **AXA**.

- **Rimborso delle spese per ripristino dei dispositivi di sicurezza**

Rimborsa le spese sostenute per eventuale ripristino di airbag o pretensionatori (o entrambi) che si sono attivati in caso di sinistro con responsabilità al 100%, se il **danno** non è risarcito dalle altre coperture.

- **Bonus Fedeltà**

In caso di **furto** del **veicolo** senza ritrovamento, rimborsa le spese sostenute per la riparazione e per l'acquisto di pezzi di ricambio nei 12 mesi precedenti il sinistro.

Art. 1.8 - Garanzia Collisione (Garanzia Opzionale per il Programma FORMULA FULL)

Copre i danni materiali e diretti al **veicolo** dopo una **collisione** accidentale con veicoli a motore identificati e di proprietà di persone identificate.

In caso di **polizza** successiva emessa a scadenza della prima **polizza** o supplementare, la garanzia è disponibile solo per i veicoli con data immatricolazione minore o uguale a 5 anni.

Art. 1.9 - Garanzia Kasko (Garanzia Opzionale per il Programma FORMULA FULL)

Copre i danni materiali e diretti al **veicolo**, compresi gli eventuali **optional**, causati da **collisione** con altro **veicolo**, urto contro ostacoli fissi o mobili, uscita di strada, ribaltamento e caduta accidentale di alberi o sassi.

In caso di **polizza** successiva emessa a scadenza della prima **polizza** o supplementare, la garanzia è disponibile solo per i veicoli con data immatricolazione minore o uguale a 5 anni.

Art. 1.10 - Garanzia Eventi naturali plus (Garanzia Opzionale per il Programma FORMULA FULL)

Amplia la Garanzia Eventi Naturali tramite l'eliminazione del limite massimo di **indennizzo** e del limite di un **sinistro** per **anno assicurativo**.

COSA NON ASSICURO

Art. 1.11 - Esclusioni Garanzie Danni al veicolo

Per tutte le garanzie danni al **veicolo**, se non è prevista una copertura specifica, l'**assicurazione** non comprende:

a) i danni causati da questi eventi:

- guerra, occupazioni militari, invasioni;
- insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio;
- grandine, trombe d'aria, trombe marine, uragani, venti, bufere, tempeste e mareggiate;
- alluvioni, inondazioni, allagamenti, franamenti e cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- movimenti tellurici;
- eruzioni vulcaniche;
- fenomeni connessi con la trasmutazione del nucleo dell'atomo o con le radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche

Questo vale se il **sinistro** è in rapporto con questi eventi.

- b)** i danni causati o agevolati con dolo dai seguenti soggetti:
- l'**Aderente Assicurato**;
 - le persone che abitano l'**Aderente Assicurato**;
 - i dipendenti dell'**Aderente Assicurato**;
 - le persone incaricate per la guida, riparazione o custodia del **veicolo assicurato** e dei trasportati.
- c)** i danni accaduti durante la partecipazione del **veicolo** a gare o competizioni sportive, comprese prove e verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara, o circolazione in percorsi ad anello denominati circuiti o autodromi;
- d)** i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e **cose** trasportate in uso, custodia o possesso tuo o dell'**assicurato**;
- e)** le spese per modifiche, aggiunte o migliorie effettuate sul **veicolo** in occasione della sua riparazione;
- f)** i danni indiretti, quali le spese di **ricovero** del **veicolo**, i danni da mancato godimento e uso dello stesso o altri eventuali pregiudizi.

Inoltre, sono esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi, non costituenti dotazione originale del **veicolo** all'atto della vendita, non installati dalla fabbrica e/o dalla **Rete**, oppure non incorporati o fissati al **veicolo** assicurato ("non estraibili").

Art. 1.12 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzie Danni al veicolo

Fermo restando quanto stabilito all'Art. 1.11 - *Esclusioni Garanzie Danni al veicolo*, valgono anche per ciascuna garanzia, le seguenti esclusioni:

Garanzia Incendio (Art.1.2)

L'**assicurazione** non comprende i danni causati da semplici bruciature, corti circuiti e altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio. Inoltre, non sono considerati scoppio gli effetti del gelo.

Garanzia Furto (Art.1.3)

La garanzia non copre se il **veicolo** non è chiuso a chiave al momento del **furto**.

Sono esclusi i danni causati al **veicolo** allo scopo di commettere il **furto** o la **rapina** di oggetti non assicurati.

Garanzia Pacchetto Eco (Art. 1.4)

L'**assicurazione** non copre i danni derivanti in via diretta o indiretta da:

- a)** spese fraudolente effettuate oltre le 48 ore antecedenti il blocco della tessera;
- b)** richieste effettuate in modo fraudolento dopo la denuncia di **furto**, scippo o rapina della carta comunicata all'emittente (blocco della tessera);
- c)** uso fraudolento derivante da intenzionalità o complicità dell'**Aderente Assicurato**;
- d)** ricariche effettuate con utilizzo del "codice segreto" (PIN) o altri eventuali sistemi di identificazione sicura attraverso codici di sicurezza e/o certificati digitali;
- e)** carte o tessere diverse da quelle usate per la ricarica delle auto elettriche e plug in Hybrid, quali a esempio tessere associative, carte fedeltà, tessere collegate a un particolare negozio, carte "frequent traveller", carte carburante.

Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici (Art. 1.6)

La garanzia non copre i danni riconducibili a sinistri da incidente stradale.

Garanzie accessorie (Art. 1.7)

Ricorso Terzi e Rischio Locativo	<p>La garanzia non copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> alle cose o animali in uso, custodia e possesso dell'Aderente Assicurato, con la sola eccezione dei danni subiti dai locali tenuti in uso o locazione per il ricovero del veicolo; da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo; dovuti a dolo dell'Aderente Assicurato e delle persone di cui deve rispondere per legge. <p>Inoltre, non sono considerati “terzi”:</p> <ul style="list-style-type: none"> il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose. <p>Per i soli danni a cose:</p> <ul style="list-style-type: none"> il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing; il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti dei soggetti indicati al punto precedente; i parenti ed affini dei soggetti indicati nei due punti precedenti, entro il terzo grado se conviventi o a loro carico. i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti di cui ai due punti precedenti.
Rottura accidentale dei cristalli del Veicolo	<p>Sono esclusi dalla garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> le rigature, le segnature e simili, tranne nel caso in cui sono tali da compromettere la sicurezza; le rotture da collisione con altri veicoli, quelle da uscita di strada e ribaltamento e quelle da urto contro ostacoli fissi; le rotture causate da atti vandalici; i danni ad altre parti del veicolo causati dalla rottura dei cristalli; i danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni.

Garanzia Collisione (Art. 1.8) e Garanzia Kasko (Art. 1.9)

La garanzia non copre i danni:

- causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata;
- al **veicolo** dichiarato non idoneo alla circolazione perché non ha superato la revisione obbligatoria. La copertura resta valida solo per le tratte e il periodo previsti dal Codice della Strada nei casi di esito “ripetere” o “sospeso”. Non si considera mancato

- superamento il fatto che il **veicolo** non è stato sottoposto a revisione per dimenticanza, omissione o altra causa;
- c) dal conducente non abilitato alla guida. La copertura è valida se la patente è scaduta e viene rinnovata entro 3 mesi dal **sinistro**, oppure non viene rinnovata a causa dei postumi dello stesso **sinistro**.
 - d) a terzi trasportati, se il trasporto non rispetta le regole di legge o le indicazioni della carta di circolazione;
 - e) al **veicolo** guidato da persona in stato di ebbrezza se è stato accertato lo stato di etilista cronico o con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, o se il guidatore si rifiuta di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico;
 - f) al **veicolo** guidato da persona in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope se gli è stata applicata la sanzione ai sensi della normativa vigente o se è stata accertata la tossicodipendenza cronica;

Che cos'è uno psicotropo?

Definiamo **psicotropo** una sostanza che influenza l'attività del sistema nervoso centrale ed è in grado di modificare le funzioni mentali e comportamentali.

- g) causati dal trasporto in eccedenza alla massa massima ammessa dalla carta di circolazione;
- h) somme pagate in base a quanto disposto dal **Codice delle Assicurazioni**², per l'inopponibilità delle eccezioni previste dalla norma;
- i) causati da **cose** o animali trasportati sul **veicolo** e da operazioni di carico e scarico;
- j) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
- k) da **furto** (consumato o tentato) e **rapina, incendio, esplosione e scoppio**;
- l) alle ruote e ai cerchioni, alle coperture ed eventuali camere d'aria, avvenuti non insieme ad altro **danno** alla carrozzeria o a organi meccanici indennizzabile in base alla **polizza**;
- m) indiretti dovuti alla caduta di oggetti sul **veicolo** nelle aree private.

² Cfr. Art. 144 del Codice delle Assicurazioni

COME MI ASSICURO

Art. 1.13 - Scelta del Programma assicurativo e delle garanzie opzionali

L'**Aderente Assicurato**, dopo aver letto il Set Informativo può scegliere uno dei due Programmi assicurativi (FORMULA LIGHT O FORMULA FULL) offerti dalla **Rete**.

I Programmi assicurativi disponibili sono:

- ✓ FORMULA LIGHT, per veicoli termici, Ibridi e Plug In Hybrid che comprende le seguenti garanzie:
 - Garanzia Incendio (Art. 1.2)
 - Garanzia Furto (Art. 1.3)
 - Garanzia Assistenza in viaggio (2. Sezione Garanzia Assistenza in viaggio)
- ✓ FORMULA LIGHT, per i veicoli Elettrici, che comprende le seguenti garanzie:
 - Garanzia Incendio (Art. 1.2)
 - Garanzia Furto (Art. 1.3)
 - Garanzia Assistenza in viaggio con estensione Eco Assistenza in viaggio (2. Sezione Garanzia Assistenza in viaggio)
- FORMULA FULL, per veicoli termici, Ibridi, Plug In Hybrid ed Elettrici comprende, oltre alle coperture della Formula Light, le ulteriori coperture:
 - Garanzia Eventi naturali (Art. 1.5)
 - Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici (Art. 1.6)
 - Garanzie accessorie (Art.1.7)

Scegliendo la FORMULA FULL, l'**Aderente Assicurato** può acquistare:

- Garanzia Eventi naturali plus (Art. 1.10)
- Garanzia Collisione (Art. 1.8)
- Garanzia Kasko (Art. 1.9)

Kasko e Collisione sono alternative tra di loro, l'**Aderente Assicurato** può inserire o l'una o l'altra.

Per tutti i veicoli è disponibile la garanzia Tutela Legale (3. Sezione Tutela Legale).

Per i soli veicoli Plug In Hybrid ed Elettrici l'**Aderente Assicurato** può acquistare il Pacchetto Eco (Art. 1.4).

Se nel **Modulo di Adesione** non è indicato in modo esplicito uno dei due Programmi, sono valide in automatico le coperture del Programma assicurativo FORMULA LIGHT, nella formulazione minima prevista dal tipo di alimentazione.

I programmi assicurativi (FORMULA LIGHT o FORMULA FULL) prevedono per alcune garanzie la divisione in gruppi territoriali, in base alla provincia di residenza o sede legale del **proprietario del veicolo**. Questa suddivisione è spiegata nella sezione TABELLE DEI LIMITI DI **INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE**, riportata sotto.

I gruppi territoriali sono i seguenti:

Gruppo Territoriale	PROVINCE
1-A	BA, BT
1	CE, FG, NA
2	BR, MT, SA, TA, TO
3	AV, BN, CS, CT, CZ, GE, KR, LE, ME, MI, PE, PZ, RC, RM, VV
4	AP, AQ, AT, BO, BS, CA, CH, CR, EN, FE, IM, IS, LO, MB, NU, PN, PO, PV, SR, SU, TP, VI
5	tutte le restanti province

Art. 3.14 - Centro Assistenza Clienti

L'**Aderente Assicurato** può contattare:

Per le informazioni e la gestione della **polizza**:

- **Centro Assistenza Clienti RCI Banque S.A.** al numero 800992621 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:30

Per assistenza sinistri e canali digitali:

- **Servizio Clienti AXA** al numero 800 761 637 (dall'estero e da rete mobile 06 95282923) dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 19:00

Per visionare la **polizza** e aprire un **sinistro**:

- Area riservata del sito <https://youcare.axa.it/>
- App youCARe

Il **Centro Assistenza Clienti RCI Banque S.A.** fornisce:

- Servizio di consulenza on line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei programmi assicurativi.
- Servizio di gestione della **polizza** per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di **veicolo** o cambio di residenza).

Il **Servizio Clienti AXA** fornisce:

- Servizio di assistenza sui sinistri per denunciare un sinistro, richiedere informazioni sullo stato di un sinistro già aperto e per l'assistenza stradale.
- Servizio di assistenza sui canali digitali (Area riservata del sito <https://youcare.axa.it/> e App youCARe) per problemi di registrazione, accesso e navigazione dei contenuti.

Art. 1.15 - Valore assicurato

Il valore assicurato è pari:

- al prezzo di acquisto (comprensivo del costo di eventuali accessori e optional installati) indicato in fattura al lordo di eventuali incentivi o contributi previsti dalla normativa vigente al momento dell'acquisto per i veicoli *“Nuovi”* del **GRUPPO RENAULT e NISSAN** o dei brand **Mitsubishi e Microlino**, e *“Usati”*, di cui all'Art. 1.1 - Veicoli assicurati - lettere a), b);

- al valore indicato per un analogo **veicolo** del listino “Eurotax Giallo” in vigore alla data di inizio della **polizza** per i veicoli “Usato Generico”, di cui all’Art.1.1 - Veicoli assicurati - lettera c).
- Deve comprendere il valore dell’IVA se l’**Aderente Assicurato** è un soggetto che non recupera l’imposta.

TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Tabella 1 - Copertura per i danni al veicolo in caso di RIACQUISTO presso la Rete o con RIPARAZIONI EFFETTUATE presso la Rete

Le condizioni sotto riportate valgono in tutti i casi di **RIPARAZIONI EFFETTUATE** presso la Rete o di **RIACQUISTO** presso la stessa di un altro **veicolo** purché sia di valore almeno pari a quello perduto.

Per i veicoli dotati di telematica nativa installata a bordo, possono essere applicate riduzioni agli importi di scoperto sotto riportati, applicati alle garanzie di cui alla sezione 5 “Telematica”.

Garanzia Furto (Art. 1.3)					
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia			
Garanzia Furto		Gruppo Territori ale	Antifurt o Satellitare	Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro (euro)
		1-A	SI	25%	500
		1	SI	25%	500
			NO	40%	750
		2	SI/NO	15%	350
		3	SI/NO	0%	0
		4	SI/NO	0%	0
		5	SI/NO	0%	0
Antifurto Satellitare		<u>In caso di inosservanza delle disposizioni in caso di furto del veicolo:</u> È previsto uno scoperto del 45% sull’indennizzo che assorbe altri scoperti eventualmente previsti per lo stesso sinistro e, per i veicoli della zona 1-A, l’applicazione di un’ulteriore franchigia di 5.000 euro			

Garanzia Pacchetto Eco (Art. 1.4)			
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia	
Garanzia Pacchetto Eco – Furto del cavo e accessori di ricarica	La garanzia è prestata con il limite massimo di 150 euro per sinistro e 1 volta per anno assicurativo .		
Garanzia Pacchetto Eco – Uso fraudolento della tessera o APP di ricarica	La garanzia è prestata con il limite massimo di 50 euro per sinistro e 1 volta per anno assicurativo		
Garanzia Pacchetto Eco – Danni alla Wall box di proprietà e accessori di ricarica	La garanzia è prestata con il limite massimo di 150 euro per sinistro e 1 volta per anno assicurativo		
Garanzia Pacchetto ECO – Danni provocati dalla Wall box di proprietà	La garanzia è prestata con il limite massimo di 1.000 euro per sinistro e 1 volta per anno assicurativo		

Garanzia Eventi naturali (Art. 1.5)			
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia	
Garanzia Eventi naturali	La garanzia è prestata con il limite massimo di 4.000 euro per 1 sinistro e 1 volta per anno assicurativo .	Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro
		15%	200 euro

Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici (Art. 1.6)			
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia	
Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici		Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro
		15%	200 euro

Garanzie accessorie (Art. 1.7)					
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia			
Danneggiamenti al veicolo conseguenti a Furto o a Rapina di cose non assicurate		Gruppo Territori ale	Antifurt o Satellitare	Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro (euro)
		1-A	SI	25%	500

		1	SI	25%	500
			NO	40%	750
		2	SI/NO	15%	350
		3	SI/NO	0%	0
		4	SI/NO	0%	0
		5	SI/NO	0%	0

Garanzie accessorie (Art. 1.7)

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Ricorso terzi e Rischio locativo	Per ogni sinistro : La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di 260.000 euro	
Rottura Accidentale dei Cristalli del veicolo	Per anno assicurativo : <ul style="list-style-type: none"> • 520 euro per i veicoli con valore assicurato sotto i 20.000 euro • 700 euro per i veicoli con valore assicurato da 20.000 euro fino a 35.000 euro • 900 euro per i veicoli con valore assicurato oltre i 35.000 euro 	
Lesioni subite dagli animali domestici	Per ogni sinistro : La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di 260 euro	
Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione	Per ogni sinistro : La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di 260 euro	
Spese per il rifacimento delle chiavi del veicolo	Per ogni sinistro : La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di 260 euro	
Spese di dissequestro	Per ogni sinistro : La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di 260 euro	
Spese di parcheggio e custodia	Per ogni sinistro : La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di 260 euro	
Rimborso della tassa di proprietà	Per ogni sinistro : La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di 260 euro	

Garanzie accessorie (Art. 1.7)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Immatricolazione o passaggio di proprietà	Per ogni sinistro : La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di 420 euro	
Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale	Per ogni sinistro : La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di 420 euro	
Rimborso delle spese per ripristino dei dispositivi di sicurezza	Per ogni sinistro : La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di 1.000 euro	
Bonus Fedeltà	Per ogni sinistro : La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di 1.000 euro	

Garanzia Collisione (Art. 1.8)			
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia	
Garanzia Collisione	Per anno assicurativo : La garanzia è prestata a primo rischio assoluto con il limite massimo di indennizzo di 3.000 euro	Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro
		10%	500 euro

Garanzia Kasko (Art. 1.9)			
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia	
Garanzia Kasko		Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro
		10%	300 euro

Garanzia Eventi naturali plus (Art. 1.10)			
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia	
Garanzia Eventi naturali plus		Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro
		15%	200 euro

Tabella 2 - Copertura per i danni al veicolo in caso di NON RIACQUISTO di altro veicolo presso la Rete o con RIPARAZIONI NON EFFETTUATE presso la Rete

In tutti i casi di **NON RIACQUISTO** di altro **veicolo** presso la **Rete** o di **RIPARAZIONI NON EFFETTUATE** presso la **Rete**, valgono le condizioni sotto riportate.

Per i veicoli dotati di telematica nativa installata a bordo, possono essere applicate riduzioni agli importi di scoperto sotto riportati, applicati alle garanzie di cui alla sezione 5 “Telematica”.

Garanzia Furto (Art. 1.3)					
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia			
Garanzia Furto		Gruppo Territoriale	Antifurto o Satellitare	Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro (euro)
		1-A	SI	35%	750 euro
		1	SI	35%	750 euro
			NO	50%	1.000 euro
		2	SI/NO	25%	750 euro
		3	SI/NO	20%	500 euro
		4	SI/NO	15%	350 euro
		5	SI/NO	15%	350 euro
Antifurto Satellitare		<p><i>In caso di inosservanza delle disposizioni in caso di furto del veicolo:</i></p> <p>È previsto uno scoperto del 45% sull'indennizzo che assorbe altri scoperti eventualmente previsti per lo stesso sinistro e, per i veicoli della zona 1-A, l'applicazione di un'ulteriore franchigia pari a 5.000 euro.</p>			

Garanzia Pacchetto Eco (Art.1.4)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Garanzia Pacchetto Eco- Furto del cavo e accessori di ricarica	La garanzia è prestata con il limite massimo di 150 euro per sinistro e 1 volta per anno assicurativo	

Garanzia Pacchetto Eco- Uso fraudolento della tessera e App di ricarica	La garanzia è prestata con il limite massimo di 50 euro per sinistro e 1 volta per anno assicurativo	
Garanzia Pacchetto Eco – Danni alla Wall box di proprietà e accessori di ricarica	La garanzia è prestata con il limite massimo di 150 euro per sinistro e 1 volta per anno assicurativo	
Garanzia Pacchetto Eco – Danni provocati dalla Wall box di proprietà	La garanzia è prestata con il limite massimo di 1.000 euro per sinistro e 1 volta per anno assicurativo	

Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici (Art. 1.6)			
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia	
Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici		Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro
		20%	500 euro

Garanzia Eventi naturali (Art. 1.5)			
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia	
Garanzia Eventi naturali	La garanzia è prestata con il limite massimo di 4.000 euro per 1 sinistro e 1 volta per anno assicurativo .	Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro
		20%	500 euro

Garanzie accessorie (Art. 1.7)				
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia		
Danneggiamenti al veicolo conseguenti a Furto o a Rapina di cose non assicurate		Gruppo Territoriale	Antifurto Satellitare	Scoperto per sinistro
		1-A	SI	35% 750 euro
		1	SI	35% 750 euro
			NO	50% 1.000 euro
		2	SI/NO	25% 750 euro

		3	SI/NO	20%	500 euro
		4	SI/NO	15%	350 euro
		5	SI/NO	15%	350 euro

Garanzie accessorie (Art.1.7)			
Garanzia	Limite di <i>indennizzo</i>	Scoperto o Franchigia	
Ricorso terzi e Rischio locativo	Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di <i>indennizzo</i> di 260.000 euro		
Rottura Accidentale dei Cristalli del veicolo	Per anno assicurativo: <ul style="list-style-type: none"> • 520 euro per i veicoli con valore assicurato sotto i 20.000 euro • 700 euro per i veicoli con valore assicurato da 20.000 euro fino a 35.000 euro • 900 euro per i veicoli con valore assicurato oltre i 35.000 euro 	Per ogni <i>sinistro</i> è prevista una franchigia di 100 euro	
Lesioni subite dagli animali domestici	Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di <i>indennizzo</i> di 260 euro		
Spese per il rifacimento delle chiavi del veicolo	Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di <i>indennizzo</i> di 260 euro		
Spese di dissequestro	Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di <i>indennizzo</i> di 260 euro		
Spese di parcheggio e custodia	Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di <i>indennizzo</i> di 260 euro		
Rimborso della tassa di proprietà	Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di <i>indennizzo</i> di 260 euro		
Immatricolazione o passaggio di proprietà	Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di <i>indennizzo</i> di 260 euro		
Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di	Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di <i>indennizzo</i> di 260 euro		

Garanzie accessorie (Art.1.7)		
Garanzia	Limite di <i>indennizzo</i>	Scoperto o Franchigia
furto totale		
Rimborso delle spese per ripristino dei dispositivi di sicurezza	Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di <i>indennizzo</i> di 1.000 euro	
Bonus Fedeltà	Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di <i>indennizzo</i> di 1.000 euro	

Garanzia Collisione (Art. 1.8)			
Garanzia	Limite di <i>indennizzo</i>	Scoperto o Franchigia	
Garanzia Collisione	Per anno assicurativo: La garanzia è prestata a <i>primo rischio assoluto</i> con il limite massimo di <i>indennizzo</i> di 2.500 euro	Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro
		15%	600 euro

Garanzia Kasko (Art. 1.9)			
Garanzia	Limite di <i>indennizzo</i>	Scoperto o Franchigia	
Garanzia Kasko		Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro
		15%	500 euro

Garanzia Eventi naturali plus (Art. 1.10)			
Garanzia	Limite di <i>indennizzo</i>	Scoperto o Franchigia	
Garanzia Eventi naturali plus		Scoperto per sinistro	Minimo per sinistro
		15%	200 euro

2. SEZIONE GARANZIA ASSISTENZA IN VIAGGIO

AXA affida la gestione del servizio di assistenza a Inter Partner Assistance S.A (di seguito nominata **AXA Partners**) che lo eroga avvalendosi della struttura organizzativa della **Inter Partner Assistance Services S.r.l.** (di seguito nominata **Centrale Operativa**).

Come contattare **AXA Partners**:

- Indirizzo: Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma;
- Numero Verde 800.76.16.37 (per chiamate dall'Italia)
- Tel. +39.06.952.829.23 (per chiamate dall'estero)

AXA Partners si occupa della gestione operativa delle prestazioni garantite da **AXA**.

Queste prestazioni sono parte integrante del **contratto di assicurazione** a cui si riferiscono e sono valide solo se esiste una copertura contrattuale attiva.

Se non ci sono specifiche disposizioni relative alle prestazioni di **assistenza**, si applicano le definizioni e le norme generali che regolano l'**assicurazione**.

Le garanzie di questa sezione valgono se richiamate in maniera espressa in **polizza** e se viene pagato il relativo **premio**.

Per ogni **sinistro** l'importo pagato è limitato, ridotto, o entrambe le **cose**, come riportato nelle "Tabelle dei limiti di **indennizzo**, scoperti e/o franchigie".

Le prestazioni escluse dalla garanzia, sono elencate nel capitolo "COSA NON ASSICURO".

Art. 2.1 - Validità e operatività delle prestazioni di assistenza

Le prestazioni di **assistenza** operano in caso di:

- **guasto** (es. foratura pneumatico, errore carburante, esaurimento batteria ecc.);
- **incidente**;
- altro **danno** previsto dalla **polizza**.

Per richiedere **assistenza**, puoi contattare la **Centrale Operativa**.

La **Centrale Operativa** è attiva in qualsiasi ora del giorno e della notte, in qualsiasi giorno della settimana e in qualsiasi giorno dell'anno.

Le tempistiche dell'**assistenza** variano in funzione delle diverse operazioni necessarie a organizzare con i fornitori i servizi richiesti, soprattutto in presenza di attività da programmare per esigenze tecniche, logistiche e organizzative (o entrambe).

AXA Partners non è responsabile per eventuali restrizioni o condizioni particolari che i fornitori possono stabilire e per i possibili danni da loro provocati. Per le prestazioni di tipo informativo, per cui non è possibile fornire una risposta immediata, la **Centrale Operativa** ti contatta entro 48 ore. Se ti trovi all'estero, alle 48 ore si devono aggiungere eventuali giorni festivi e si deve considerare anche il fuso orario locale.

AXA Partners non è responsabile per:

- ritardi o impedimenti nel fornire i servizi previsti se dovuti a:

- cause di forza maggiore;
- disposizioni delle autorità locali;
- disposizioni contrarie a norme e regolamenti in vigore nel luogo in cui si svolge la prestazione;
- errori dipesi da tue sbagliate comunicazioni o di chi agisce per tuo conto.

AXA Partners non è obbligata a pagare **indennizzi** che sostituiscono le garanzie di **assistenza** previste.

AXA Partners lavora per ottimizzare i costi ma con l'obiettivo di tutelare i tuoi interessi. Anche se non sei d'accordo, **AXA Partners** ha il diritto di decidere che tipo di servizio offrire.

Art. 2.2 - Validità territoriale

Le garanzie di questa sezione valgono in tutta Europa a eccezione di alcune coperture che sono valide solo all'estero o solo in Italia.

Art. 2.3 - GARANZIA ASSISTENZA IN VIAGGIO

La **Centrale Operativa** interviene in caso di eventi fortuiti e imprevedibili accaduti durante la circolazione del **veicolo** e risolve lo stato di necessità secondo le condizioni del contratto.

La **Centrale Operativa** organizza e offre assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Prima di fornire **assistenza**, la **Centrale Operativa** può richiedere a suo insindacabile giudizio tutta la documentazione che può attestare l'effettiva esistenza dell'evento che ha dato origine al **sinistro**.

La **Centrale Operativa** stabilisce il tipo di servizio da erogare e modi e tempi di erogazione in base all'esigenze che hai comunicato.

Le prestazioni sono:

a) Soccorso stradale e traino

Le prestazioni di soccorso stradale sono fornite in caso di:

- **guasto** (es. foratura pneumatico, errore carburante, esaurimento batteria ecc.), anche se è causato da un **furto** parziale o da un tentato **furto**;
- **incidente**;
- altro **danno** previsto dalla **polizza**;

AXA Partners fornisce questo servizio solo se il **veicolo** coperto da **assicurazione** si trova su una strada pubblica o aree equivalenti³ ed è possibile raggiungerlo con un mezzo di soccorso ordinario.

Se il **veicolo** non si può riparare sul luogo dell'immobilizzo, **AXA Partners** recupera e invia un mezzo di soccorso per il traino:

- entro 50 km dal fermo, fino a un punto della **Rete** venditrice;
- oltre i 50 km, fino al punto di assistenza del **GRUPPO RENAULT e NISSAN** più vicino.

Se lo richiedi, il traino, oltre i 50 km, può essere effettuato presso un punto di assistenza specifico della **Rete**, sostenendo le spese solo per i chilometri eccedenti, a tariffe preferenziali.

³ Cfr. art. 3 del Decreto ministeriale 01/04/2008, n. 86

Sono coperti anche i casi in cui il **veicolo** si trova in box, garage seminterrati, parcheggi multipiano.

b) Recupero difficoltoso

Se il **veicolo** esce dalla strada e si danneggia, e non riesce a tornare in strada a causa dei danni subiti, **AXA Partners** invia sul posto un mezzo eccezionale per rimetterlo in strada.

L'eventuale maggior costo è a carico a tuo carico e viene calcolato secondo le tariffe ufficiali vigenti. La prestazione è disponibile solo se hai garanzie di pagamento adeguate.

c) Auto in sostituzione (garanzia valida solo in Italia)

AXA Partners ti fornisce un'auto a noleggio, di categoria compresa tra i 1.100cc e 1.600cc, in caso di **guasto, incidente** o altro **danno** indicato in **polizza** e richieda oltre 3 ore di manodopera o il tempo di immobilizzo del **veicolo** superi le 24 ore.

La durata della prestazione varia in base al tipo di **danno** e alla riparazione presso la **Rete** o meno. Il periodo massimo di noleggio è riportato "Tabelle dei limiti di **indennizzo**, scoperti e/o franchigie

In caso di **furto**, devi presentare alla **Centrale Operativa** una copia della denuncia fatta alle autorità locali competenti.

Il servizio è previsto negli orari di apertura e in base alle disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate. Quando si ritira il **veicolo** a noleggio bisogna pagare una cauzione con carta di credito.

Sono a tuo carico le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'auto fornita.

Se concordato con Centrale Operativa puoi può tenere l'auto oltre il limite di giorni previsto dalla **polizza**, con costi a tuo carico.

L'auto a noleggio può anche essere fornita dalla **Rete**, previa espressa autorizzazione del **Centro Assistenza Clienti**.

d) Invio pezzi di ricambio (operante solo all'estero)

Se un **veicolo** si ferma all'estero per **guasto** o **incidente** e i pezzi di ricambio necessari non sono disponibili sul posto, la **Centrale Operativa** invia i pezzi mancanti con il mezzo più rapido, nel rispetto delle norme in vigore in materia. La spedizione arriva fino al punto di sdoganamento più vicino al luogo dove il **veicolo** è fermo.

AXA Partners copre i costi di ricerca, imballaggio e spedizione dei pezzi di ricambio.

Restano a tuo carico il costo dei pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali.

e) Taxi per ritirare l'auto in sostituzione

La **Centrale Operativa** organizza il percorso in taxi fino al luogo indicato per il noleggio del **veicolo**, tenendo i costi a carico di **AXA Partners**.

f) Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti il **veicolo**

Se il **veicolo**:

- è fermo per **guasto, incidente, incendio** o **atto vandalico** e il tempo necessario per le riparazioni è superiore a 8 ore,
- o non consente la marcia per almeno 36 ore (in Italia) o 5 giorni (se all'estero) certificati da un centro autorizzato del **GRUPPO RENAULT e NISSAN**,

- o viene rubato,

AXA Partners organizza il tuo rientro e di altri eventuali passeggeri al loro **domicilio** in Italia. In alternativa, **AXA Partners** permette a te e agli altri passeggeri di continuare il viaggio fino alla destinazione. Il rientro o il proseguimento del viaggio si possono effettuare:

- in aereo (classe turistica);
- in treno (prima classe),

AXA Partners tiene a suo carico le sole spese di rientro o rimpatrio.

In caso di **furto** totale, devi presentare alla **Centrale Operativa** una copia della denuncia fatta alle autorità locali competenti.

g) Recupero del veicolo

Se il **veicolo**:

- è fermo per **guasto, incidente, incendio o atto vandalico** e il tempo necessario per le riparazioni è superiore a 8 ore,
- o non consente la marcia per almeno 36 ore certificati da un centro autorizzato del **GRUPPO RENAULT e NISSAN**,
- o viene rubato e poi ritrovato,
- e tu e gli altri passeggeri siete già rientrati,

AXA Partners mette a disposizione per te o per una persona da te scelta, un biglietto di viaggio:

- in aereo (classe turistica);
- in treno (prima classe),

per andare a recuperare il **veicolo** sul luogo dov'è stato riparato.

In caso di furto e ritrovamento nei due mesi successivi, se il **veicolo** è ancora di tua proprietà, la **Centrale Operativa**, su tua richiesta, dispone la riconsegna del **veicolo** alla tua residenza o presso un centro convenzionato del **GRUPPO RENAULT e NISSAN** più vicino a questa.

AXA Partners si fa carico delle spese di trasporto e di custodia del **veicolo** a partire dal momento in cui la **Centrale Operativa** riceve la comunicazione.

h) Rimpatrio del veicolo dall'estero

Se il **veicolo** è fermo per **guasto, incidente, incendio** o altro **danno** previsto dalla **polizza**, e il tempo necessario per le riparazioni è superiore a 5 giorni, la **Centrale Operativa** organizza il rimpatrio del **veicolo** non riparato presso l'officina in Italia da te indicata.

AXA Partners tiene a suo carico le spese di trasporto e di custodia del **veicolo** a partire dal momento in cui la **Centrale Operativa** riceve la comunicazione, fino al **valore commerciale** in Italia del **veicolo**, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Restano a tuo carico i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del **veicolo**.

i) Rimpatrio sanitario (operante solo all'estero)

A seguito di **infortunio** causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il **veicolo** e il servizio medico della **Centrale Operativa** consiglia il trasporto sanitario, **AXA Partners** organizza:

- il rimpatrio sanitario nel paese di origine, se le condizioni dell'infortunato lo permettono e lo richiedono;
- l'**assistenza** durante il trasporto con personale medico o paramedico, se necessaria.

La decisione viene presa dopo aver valutato il quadro clinico, insieme al medico curante sul posto.

Il mezzo di trasporto sanitario viene scelto dalla **Centrale Operativa**, in base a ciò che ritiene più adatto. I mezzi possibili sono:

- aereo sanitario (solo nel caso in cui il sinistro si sia verificato nei Paesi Europei);
- aereo di linea (classe economica) con barella (se necessario);
- treno (prima classe) con vagone letto (se necessario);
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.

AXA Partners può richiedere il biglietto per il viaggio di ritorno che non usato.

j) Medico online

La **Centrale Operativa** attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno è a tua disposizione per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza per **infortunio** o **malattia improvvisa**.

La **Centrale Operativa** non fornisce diagnosi o prescrizioni.

k) Spese di pernottamento in albergo

Se il **veicolo** è fermo per **guasto**, **incidente**, **incendio** o altro **danno** previsto dalla **polizza**, e il tempo necessario per le riparazioni è superiore a 3 ore o non consente la marcia per almeno 24 ore, la **Centrale Operativa** organizza il pernottamento in albergo per i passeggeri del **veicolo**. **AXA Partners** si fa carico delle spese di soggiorno fino alla fine delle riparazioni. Le spese di soggiorno comprendono il pernottamento e la prima colazione.

l) Anticipo di denaro all'estero

Se il **veicolo** è fermo per **guasto**, **incidente**, **incendio** o altro **danno** previsto dalla **polizza** e hai bisogno di denaro, la **Centrale Operativa** ti invia questa somma a titolo di prestito senza interessi. Devi poter offrire garanzie bancarie o di altro tipo per assicurare la restituzione dell'importo prestato.

Devi rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.

m) Anticipo cauzione penale all'estero

Se, a seguito di un **incidente** da circolazione del **veicolo**, le Autorità Straniere chiedono una cauzione penale, la **Centrale Operativa** ti fornisce l'importo necessario. Devi poter offrire garanzie bancarie o di altro tipo per assicurare la restituzione dell'importo prestato.

Devi rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.

n) Anticipo spese legali all'estero

Se, a seguito di un **incidente** da circolazione del **veicolo**, hai bisogno di un legale per difenderti in sede penale, la **Centrale Operativa** anticipa le spese per gli onorari dei rappresentanti legali. Devi poter offrire garanzie bancarie o di altro tipo per assicurare la restituzione dell'importo prestato.

Devi rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.

o) Interprete all'estero

Se sei fermato o arrestato dopo un **incidente** stradale e hai problemi di lingua, la **Centrale Operativa** fornisce un interprete per aiutarti.

AXA Partners tiene a suo carico le spese.

p) Autista a disposizione in Italia

La **Centrale Operativa**, se ritiene che tu non sia in grado di guidare in sicurezza, per **infortunio** o **malattia improvvisa**, valuta la situazione. Se nessuno degli eventuali passeggeri può prendere il tuo posto alla guida, la **Centrale Operativa** invia un autista sostitutivo. L'autista può riportare il **veicolo** al tuo **domicilio**. **AXA Partners** si fa carico solo delle spese di spostamento e dei costi dell'autista.

Restano a tuo carico le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro del **veicolo**.

Estensione Eco Assistenza in viaggio (per i soli veicoli Elettrici)

q) Soccorso stradale e traino

In aggiunta al Soccorso stradale previsto nei casi già descritti sopra al punto a), se il **veicolo** esaurisce la ricarica, **AXA Partners** provvede al traino presso il punto di ricarica più vicino. In alternativa, il **veicolo** può essere trasportato in un posto diverso, entro massimo 30 km (andata e ritorno) dal luogo di fermo.

r) Ricarica del **veicolo** sul luogo dell'immobilizzo (operante solo in Italia) o traino al punto di ricarica più vicino

Se il **veicolo** elettrico si ferma per esaurimento della batteria, la **Centrale Operativa** valuta la possibilità di ricarica sul posto. Se è disponibile un fornitore nelle vicinanze, la centrale fornisce la ricarica necessaria per permettere al **veicolo** di raggiungere la prima colonnina di ricarica disponibile.

AXA Partners copre le spese di ricarica sul posto se il fornitore si trova entro 60 km (andata e ritorno) dal luogo di fermo.

Sono a tuo carico le spese:

- per il tragitto percorso oltre il limite dei 25 Km;
- per gli eventuali pezzi di ricambio.

Se la ricarica sul posto non è possibile, la centrale provvede al soccorso stradale. Il **veicolo** viene trainato al punto di ricarica più vicino.

Le spese di ricarica restano a tuo carico.

s) Invio di un tecnico in caso di guasto della **Wall box**

Se la **Wall box** non funziona e deve essere riparata, la **Centrale Operativa** invia un tecnico convenzionato. Su tua richiesta, comunica prima una stima approssimativa della **tariffa** oraria. Questa prestazione è in modalità diretta solo in alcune località, che vengono comunicate al momento della richiesta alla **Centrale Operativa**. In tutte le altre aree, ricevi un rimborso.

AXA Partners copre il costo dell'uscita del tecnico e della manodopera.

Restano a tuo carico i costi per il materiale e per i pezzi di ricambio necessari alla riparazione.

Modalità diretta:

Tu ricevi il servizio in modo diretto dal fornitore.

Non paghi nulla al momento del servizio.

L'**assicurazione** paga in modo diretto il fornitore.

Modalità a rimborso:

Tu paghi il servizio al fornitore.

Dopo, richiedi il rimborso all'**assicurazione**.

L'**assicurazione** ti restituisce l'importo speso, secondo i termini della **polizza**.

t) Veicolo a noleggio in caso di guasto della Wall box

Se il **veicolo** è fermo per un **guasto** della **Wall box** e quest'ultima richiede più di 8 ore di riparazione, **AXA Partners** fornisce un **veicolo** a noleggio. Il noleggio dura fino a un massimo di 7 giorni.

In alternativa, viene offerto un servizio di mobilità alternativa Car Sharing, con queste condizioni:

- a chilometraggio illimitato;
- per un periodo massimo di 3 giorni;
- di cilindrata compresa tra 1100 cc. e 1300 cc.

Tale servizio è disponibile solo nelle città dov'è operativo il Car Sharing e se sei registrato sull'APP della società di Car Sharing. **AXA Partners** copre il costo del voucher inviato dalla **Centrale Operativa**.

u) Trasporto del veicolo in caso di guasto della Wall box

Se il **veicolo** è fermo per un **guasto** della **Wall box** e quest'ultima richiede più di 8 ore di riparazione, **AXA Partners** garantisce il trasporto del **veicolo** fino al punto di ricarica più vicino, presente sul suolo pubblico, e che si trova entro 25km dal luogo di fermo.

Restano a tuo carico delle spese per i chilometri percorsi oltre il limite dei 25km.

v) Servizio di ricerca di un tecnico specializzato per installazione della Wall box

Se richiedi l'installazione della **Wall box**, la **Centrale Operativa** cerca un tecnico specializzato. Fornisce il nome e il numero di telefono del tecnico oppure fissa un primo appuntamento nel minor tempo possibile, in base alla disponibilità del network. Puoi chiedere un preventivo di spesa tramite la **Centrale Operativa** oppure al momento del contatto diretto con il tecnico.

COSA NON ASSICURO

Art. 2.4 - Esclusioni Garanzia Assistenza in viaggio

Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:

- atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni. Se, alla partenza, ti trovi in un paese di pace l'esclusione vale dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- dolo o colpa grave tuo o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- circolazione stradale di veicoli non previsti in **polizza** (vedi DEFINIZIONI, **veicolo** assicurato);
- circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
- immobilizzati causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
- immobilizzati causati da normali operazioni di manutenzione;
- uso improprio del **veicolo**, in particolare: atti temerari, gare su strada, rally e relative prove;
- guida del **veicolo** da persona non autorizzata dal **proprietario** o senza patente o non abilitata

alla guida del **veicolo** secondo le norme vigenti;

- n) guida del **veicolo** in stato di ebbrezza (o se il guidatore si rifiuta di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico) o sotto effetto di psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni;
- o) circolazione del **veicolo** fuori dalla **rete stradale pubblica** o equivalente (come fuoristrada o zone non raggiungibili da mezzi di soccorso ordinari);
- p) se il **veicolo** non è **assicurato** secondo le norme vigenti e non ha la copertura RCA obbligatoria;
- q) **appropriazione indebita**⁴;
- r) mancato contatto con la **Centrale Operativa** o, comunque, mancato possesso dell'autorizzazione preventiva della **Centrale Operativa**;
- s) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'uso di mezzi di soccorso speciali (ad esempio elisoccorso etc);
- t) nei paesi dove non ci sono filiali o corrispondenti della **Centrale Operativa**;
- u) quando un altro trasportato è in grado di guidare il **veicolo**;
- v) trasferimenti di valuta all'estero che violano le norme valutarie in vigore in Italia o nel paese in cui ti trovi;
- z) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice.

AXA Partners ha il diritto di non eseguire o sospendere le prestazioni se sono impossibili, irrealizzabili o attuabili solo tramite canali illegali. Ciò include anche violazioni di privacy, leggi nazionali o internazionali o norme etiche e morali.

Art. 2.5 - Ulteriori Esclusioni Garanzia Assistenza in viaggio

Inoltre, l'**assicurazione** non copre:

- 1) le spese per interventi non autorizzati prima dalla **Centrale Operativa**, tranne nei casi di forza maggiore, che la **Centrale Operativa** giudica come tali a suo insindacabile giudizio.
- 2) le spese per:
 - riparazione del **veicolo** (inclusa la manodopera);
 - pedaggio, carburante e dazi doganali;
 - sorveglianza e parcheggio, se non sono concordate con la **Centrale Operativa**;
 - danni a oggetti personali e merci trasportate nel **veicolo**;
 - le eventuali perdite economiche del **sinistro**;
 - i danni legati a ritardi o mancati interventi causati da eventi fortuiti o imprevedibili;
- 3) i veicoli con massa totale a pieno carico superiore a 3.500 kg;
- 4) i veicoli con targa estera non immatricolati in Italia;
- 5) i veicoli destinati a uso pubblico, a scuola guida e i veicoli a tre ruote;
- 6) le roulotte, i caravan, i rimorchi e i carrelli non agganciati al **veicolo assicurato**;
- 7) il **veicolo** quando si trova in un luogo che non può essere raggiunto da un mezzo di soccorso ordinario o mezzo di soccorso speciale;
- 8) il caso di immobilizzo del **veicolo** in caso di campagna di richiamo e per effettuare il tagliando periodico;
- 9) le prestazioni di **assistenza** nei paesi:

⁴ Cfr. art. 646 del Codice Penale

- in stato di belligeranza (dichiarata o di fatto);
- con divieto o limitazione (anche temporanea) stabilita da autorità pubbliche competenti.

Inoltre:

10) per le prestazioni alberghiere, sono escluse tutte le spese diverse da pernottamento e prima colazione;

11) se l'**Aderente Assicurato** muore all'estero sono escluse le spese relative al funerale e all'inumazione, all'eventuale recupero della salma e al soggiorno del familiare.

Nessun (ri)Assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l'/il (ri)Assicuratore a una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 2.6 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Assistenza in viaggio

Vale comunque quanto stabilito dagli articoli 2.4 – “Esclusioni garanzia Assistenza in viaggio” e 2.5 – “Ulteriori Esclusioni Garanzia Assistenza in viaggio”.

Inoltre, per ciascuna garanzia, sono previste le seguenti esclusioni.

a) Recupero difficoltoso del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale

Sono esclusi dalla prestazione e quindi restano a tuo carico i costi degli eventuali pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

b) Rimpatrio sanitario (operante solo all'estero)

Sono escluse le malattie o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono ai passeggeri del **veicolo assicurato** di proseguire il viaggio.

c) Medico online

Non verranno fornite diagnosi o prescrizioni mediche

d) Invio di un tecnico in caso di guasto della Wall box

Rimangono esclusi dalla prestazione:

- gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata la tua abitazione;
- gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati da te;
- i costi relativi ai materiali e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

e) Veicolo a noleggio in caso di guasto della Wall box

Sono escluse le spese di carburante.

f) Servizio di ricerca di un tecnico specializzato

Rimangono escluse tutte le spese dell'intervento di installazione concordate in precedenza con il tecnico.

COME MI ASSICURO

Art. 2.7 - Limiti di esposizione

Le prestazioni erogate da **AXA Partners** non sostituiscono quelle che l'Assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere, quali biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che sono a suo carico.

Inoltre, su richiesta di **AXA Partners**, l'**Aderente Assicurato** consegna i titoli di trasporto non utilizzati (ad esempio, in caso di rientro anticipato dell'Assicurato, organizzato dalla centrale operativa, che abbia reso inutili i titoli di viaggio in suo possesso) con delega ad **AXA Partners** che si incarica delle pratiche di rimborso e trattiene le somme ricavate. In mancanza, **AXA Partners** può richiedere all'**Aderente Assicurato**, entro 3 mesi dal rientro, di intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati e di versare le relative somme ad **AXA Partners**.

Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).

Art. 2.8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di richiesta di assistenza

L'**Aderente Assicurato** deve contattare in prima persona la centrale operativa, a meno che non sia impossibilitato in modo oggettivo, fornendo i propri dati anagrafici, il numero di **polizza** ed il tipo di intervento richiesto.

TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

I limiti di indennizzo sottoindicati sono da intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.

Validità e operatività delle prestazioni di assistenza (Art. 4.1)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Garanzia Assistenza in viaggio (Art. 2.3)	Le garanzie coprono fino a un massimo di 3 sinistri per anno, senza limite di numero di prestazioni per ciascun sinistro .	

Garanzia Assistenza in viaggio (Art. 2.3)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
a) Soccorso Stradale e traino	La garanzia è prestata entro un percorso massimo di 50 km (andata e ritorno) dal luogo di fermo.	
b) Recupero difficoltoso del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale	La garanzia copre fino a un massimo di 260 euro per ciascun evento, in base alle disponibilità dei mezzi di recupero nella zona.	
c) Auto in Sostituzione	La garanzia è prestata per un periodo massimo di: Danno Parziale :	

Garanzia Assistenza in viaggio (Art. 2.3)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
	a) 5 gg. a chilometraggio illimitato se la riparazione NON viene ESEGUITA presso la Rete ; b) 15 gg. se la riparazione viene ESEGUITA presso la Rete .	
	Danno Totale: a) 30 gg. a chilometraggio illimitato IN CASO DI RIACQUISTO di un veicolo ; b) 15 gg. in caso di NON RIACQUISTO di un veicolo .	
e) Taxi per ritirare l'auto in sostituzione	La garanzia copre fino a un massimo di 52 euro per sinistro .	
f) Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti il veicolo	La garanzia copre fino a un massimo per sinistro di 600 euro per sinistro .	
k) Spese di pernottamento in albergo	La garanzia copre fino a un massimo di 3 giorni e con un limite di 80 euro per ciascuna persona, per sinistro .	
l) Anticipo di denaro all'estero	La garanzia copre fino a un massimo di 2.600 euro per sinistro .	
m) Anticipo cauzione penale all'estero	La garanzia copre fino a un massimo di 5.200 euro per sinistro .	
n) Anticipo spese legali all'estero	La garanzia copre fino a un massimo di 1.100 euro per sinistro .	
o) Interprete all'estero	La garanzia copre fino a un massimo di 520 euro per sinistro .	

Validità e operatività delle prestazioni di assistenza (Art. 2.1)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Estensione Garanzia Eco Assistenza in viaggio (Art. 2.3)	Le garanzie coprono fino a un massimo di 3 sinistri per anno, senza limite di numero di prestazioni per ciascun sinistro .	

Estensione Garanzia Eco Assistenza in viaggio (Art. 2.3)		
<i>Garanzia</i>	<i>Limite di indennizzo</i>	<i>Scoperto o Franchigia</i>
q) Soccorso Stradale e traino	In caso di ricarica esaurita, traino al punto di ricarica più vicino o, in alternativa, a una diversa destinazione entro un raggio di 30 Km dal luogo di fermo.	
r) Ricarica del veicolo sul luogo dell'immobilizzo o traino al punto di ricarica	In caso di ricarica esaurita, Axa Partners tiene a carico le spese entro un raggio di 25 Km dal luogo di fermo. L'eventuale ricarica sul luogo di fermo è operante solo in Italia.	
s) Invio di un tecnico in caso di guasto della Wall box	Axa Partners tiene a carico il costo dell'uscita del tecnico e della manodopera. La prestazione è fornita in modo diretto solo in alcune località; per quelle escluse Axa Partners procede con il rimborso.	
t) Veicolo a noleggio in caso di guasto della Wall box	Il veicolo a noleggio è messo a disposizione fino ad un massimo di 7 giorni . In alternativa Axa Partners mette a disposizione un voucher per usufruire del servizio di Car Sharing convenzionato, fino ad un massimo di 3 giorni, con registrazione sulla APP.	
u) Trasporto del veicolo in caso di guasto della Wall box	In caso di guasto della Wall box , Axa Partners tiene a proprio carico le spese di trasporto fino al punto di ricarica più vicino entro un raggio di 25 Km dal luogo di fermo.	

3. SEZIONE GARANZIA TUTELA LEGALE

COSA ASSICURO

AXA affida la gestione dei **sinistri Tutela legale** a Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia – Ufficio **Tutela legale** (di seguito nominata **AXA Partners**).

Come contattare AXA Partners – Ufficio Tutela Legale:

- Indirizzo: Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma;
- Telefono: +39.06.42.115.629;
- mail: ufficio.legale@axa-assistance.com

AXA Partners - Ufficio Tutela Legale è disponibile:

- dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:00;
- il venerdì dalle 9:00 alle 13:00.

La garanzia **Tutela legale**:

- dipende dal contratto di **assicurazione** a cui è collegata e di cui fa parte;
- vale solo se il contratto è attivo.

Per ciò che non è regolato dalla **Tutela legale**, si applicano le definizioni e le norme generali dell’**assicurazione**.

Le garanzie di questa sezione valgono se richiamate in **polizza** e se viene pagato il relativo **premio**.

Per ogni **sinistro** l’importo pagato è limitato, ridotto, o entrambe le **cose**, come riportato nelle “*Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie*”.

Le prestazioni escluse dalla **garanzia**, sono elencate nel capitolo “COSA NON ASSICURO”.

Art. 3.1 - Garanzia Tutela legale

La garanzia **Tutela legale** rimborsa gli oneri, non recuperabili dalla controparte, sostenuti per la difesa dei tuoi interessi in ambito extragiudiziale e giudiziale.

Gli oneri sono:

- a) le spese per l’intervento di un legale incaricato del caso. È garantito il rimborso delle spese per l’intervento di un solo legale per ogni grado di giudizio;
- b) le spese per l’intervento di un legale domiciliatario. Queste spese sono riconosciute solo in fase giudiziale se il distretto di Corte d’Appello dove si svolge il procedimento giudiziario è diverso da quello a cui appartiene il Comune dove risiede;
- c) le spese per l’intervento di un perito o un consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria o da te (se hai il permesso di **AXA**);
- d) le spese liquidate a favore della controparte in caso di sentenza sfavorevole.
- e) le spese che derivano da una **transazione** autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte;
- f) le spese per il contributo unificato;
- g) le spese di giustizia in sede penale;
- h) le spese investigative per la ricerca di prove a difesa;
- i) gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;

- j) le spese per il tentativo di conciliazione⁵;
- k) le spese per la negoziazione assistita obbligatoria⁶;
- l) le spese che derivano da procedimenti arbitrali.

Tali oneri sono rimborsati anche nei seguenti casi:

- a) azione civile (o costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il **risarcimento** di danni a persone o **cose** causati da terzi;
- b) difesa penale per reati colposi legati a un **incidente** stradale;
- c) difesa penale per reati dolosi, comprese le violazioni fiscali e amministrative. Questo vale se sei assolto con sentenza passata in giudicato, o il reato viene derubricato da doloso a colposo, o se il caso viene archiviato per infondatezza o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Hai comunque l'obbligo di denunciare il **sinistro** quando ne vieni a conoscenza;
- d) anticipo della cauzione penale in caso di arresto all'estero per **incidente** stradale;
- e) ricorso contro il ritiro e sospensione della patente per eventi legati alla circolazione stradale;
- f) ricorso contro il sequestro del **veicolo** a motore dopo un **incidente** stradale;
- g) controversie legali relative all'installazione di una **Wall box** presso l'abitazione del **proprietario del veicolo** o relative a controversie con la società che fornisce l'energia elettrica delle colonnine di ricarica del **veicolo** o che riguardano chi eroga il servizio di noleggio delle batterie;
- h) controversie contrattuali relative al **veicolo** assicurato;
- i) opposizione alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, solo se il ricorso è accolto in pieno.

Art. 3.2 - Decorrenza della garanzia

La garanzia ti copre per le controversie che avvengono mentre la garanzia è valida e che vengono denunciate entro 12 mesi dalla fine del contratto. In particolare, la garanzia è valida dalle 24:00 del giorno di inizio dell'**assicurazione**.

Art. 3.3 - Validità territoriale

La garanzia vale : Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, F.Y.R.O.M. - Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Nei paesi in guerra o in conflitto, anche se sono nell'elenco, non vengono offerte prestazioni né garantita la copertura assicurativa.

⁵ Cfr. D.Lgs. 28/2010

⁶ Cfr. D.L. n. 132/2014

Art. 3.4 - Estensione della garanzia base ad altre fattispecie di circolazione

Le garanzie della sezione “Garanzia **Tutela legale**”⁷ operano anche per:

- il **veicolo**, compreso il traino di roulettes o carrelli;
- l'**Aderente Assicurato**, anche quando, in veste di pedone, ciclista, trasportato, o alla guida di dispositivi per la micromobilità elettrica, è coinvolto in incidenti stradali;
- il conducente autorizzato del **veicolo**;
- i passeggeri del **veicolo**.

COSA NON ASSICURO

Art. 3.5 - Esclusioni Garanzia Base **Tutela legale**

Le garanzie non valgono in questi casi:

- questioni fiscali, tributarie o amministrative, se non è specificato in maniera diversa;
- controversie legate alla proprietà o alla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- fatti dolosi commessi dalle persone assicurate;
- fatti da inquinamento ambientale causati da comportamenti negligenti ripetuti;
- conducente non abilitato alla guida o **veicolo** usato in modo diverso da come indicato sulla carta di circolazione o non **assicurato** in modo regolare. L'esclusione non si applica se l'**assicurato**, che svolge il lavoro di autista come lavoratore dipendente, dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi⁸;
- guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, escluso il caso di uso per motivi terapeutici, o comportamento non conforme a quanto previsto dalla legge in caso di **incidente**⁹. L'esclusione non vale per proscioglimento o assoluzione con sentenza passata in giudicato o in casi simili (come, ad esempio, l'archiviazione); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.
- AXA** rimborsa le spese di difesa che si sostengono quando la sentenza passa in giudicato;
- partecipazione a gare o competizioni sportive e loro prove, tranne per gare di regolarità pura indette dall'**ACI** o dalla **FMI**;
- controversie che derivano da contratti in generale;
- fatti legati a tumulti popolari, guerre, terrorismo, vandalismo, terremoti, scioperi, serrate, detenzione o uso di sostanze radioattive.

AXA Partners non paga:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in generale;
- spese a favore delle parti civili nei procedimenti penali¹⁰

⁷ Cfr. Articolo 3.1 – Garanzia Base **Tutela Legale**

⁸ Cfr. D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992 – Articolo 187 e Articolo 189

⁹ Cfr. D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992 – Articolo 187 e Articolo 189

¹⁰ Cfr. Codice di Procedura Penale – Articolo 541

TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzia Base <i>Tutela legale</i> (Art 4.1)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Garanzia Base <i>Tutela legale</i>	La garanzia vale fino al limite massimo di 10.000 euro	
Spese per l'intervento di un legale domiciliatario	La garanzia vale fino a un limite massimo di 3.000 euro per sinistro .	
Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari	La garanzia vale fino a un limite massimo di 500 euro per sinistro .	

4. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PER I DANNI AL VEICOLO

Art. 4.1 - Determinazione dell'ammontare del *Danno Totale*

Un **danno** è totale quando il danneggiamento del **veicolo** è pari o maggiore al 75% del valore del **veicolo** al momento del **sinistro**.

Per determinare il valore del **veicolo** al momento del **sinistro** sono applicate, sul valore assicurato indicato in **polizza** le percentuali di deprezzamento indicate nelle tabelle di seguito riportate. Per calcolare il deprezzamento:

- in caso di prima **polizza** e **polizza** supplementare (sottoscritta nello stesso momento), si considera il tempo trascorso dalla data di prima immatricolazione per i veicoli acquistati “Nuovi” e il tempo trascorso dalla data di inizio della prima **polizza** per tutti gli altri veicoli;
- in caso di **polizza** successiva emessa a scadenza della prima **polizza** (o supplementare), si considera il tempo trascorso dalla data inizio della prima **polizza** distinguendo tra veicoli acquistati in origine come “Nuovi” o altri veicoli.

Queste percentuali servono a stimare la svalutazione del **veicolo** nel tempo a causa dell'età, dell'uso o dell'arrivo di nuovi modelli sul mercato.

Deprezzamento previsto CON RIACQUISTO di altro **veicolo** presso la Rete:

- IN CASO DI PRIMA STIPULA E POLIZZA SUPPLEMENTARE:

VEICOLI acquistati “Nuovi”	
Mesi trascorsi dalla data di prima immatricolazione	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
fino al 12° mesecompreso	0%
dal 13° al 24° mese	20%
dal 25° al 36° mese	35%
dal 37° al 48° mese	45%
dal 49° al 72° mese	55%

TUTTI gli ALTRI VEICOLI	
Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza <small>(in caso di supplementare si considera la data di inizio della prima polizza firmata)</small>	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
Fino al 12° mesecompreso	0%
dal 13° al 24° mese	10%
dal 25° al 36° mese	20%
dal 37° al 48° mese	30%
dal 49° al 60° mese	40%
dal 61° al 72° mese	50%

- IN CASO DI POLIZZA SUCCESSIVA:

VEICOLI acquistati “Nuovi”	
Mesi trascorsi dalla data di prima immatricolazione	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
dal 13° al 24° mese	20%
dal 25° al 36° mese	35%

TUTTI gli ALTRI VEICOLI	
Mesi trascorsi dalla data di inizio della prima polizza	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
dal 13° al 24° mese	10%
dal 25° al 36° mese	20%

VEICOLI acquistati "Nuovi"	
dal 37° al 48° mese	45%
dal 49° al 72° mese	55%

TUTTI gli ALTRI VEICOLI	
dal 37° al 48° mese	30%
dal 49° al 60° mese	40%
dal 61° al 72° mese	50%

Restano a tuo carico gli scoperti e i limiti indicati nelle *"Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie - Tabella 1"*,

Deprezzamento previsto SENZA RIACQUISTO di altro veicolo presso la Rete

- IN CASO DI PRIMA STIPULA E POLIZZA SUPPLEMENTARE:

VEICOLI acquistati "Nuovi"	
Mesi trascorsi dalla data di prima immatricolazione	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
fino al 12° mese compreso	0%
dal 13° al 24° mese	20%
dal 25° al 36° mese	35%
dal 37° al 48° mese	45%
dal 49° al 72° mese	55%

TUTTI gli ALTRI VEICOLI*	
Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza (in caso di supplementare si considera la data effetto della polizza originaria)	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
fino al 12° mese compreso	0%
dal 13° al 24° mese	25%
dal 25° al 36° mese	35%
dal 37° al 48° mese	45%
dal 49° al 60° mese	55%
dal 61° al 72° mese	65%

*Per i veicoli "Usato Generico", per la voce "fino al 12° mese compreso", la percentuale del deprezzamento applicata sul valore assicurato è pari al 15%.

- IN CASO DI POLIZZA SUCCESSIVA:

VEICOLI acquistati "Nuovi"	
Mesi trascorsi dalla data di prima immatricolazione	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
dal 13° al 24° mese	20%
dal 25° al 36° mese	35%
dal 37° al 48° mese	45%
dal 49° al 72° mese	55%

TUTTI gli ALTRI VEICOLI	
Mesi trascorsi dalla data di effetto della prima polizza	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
dal 13° al 24° mese	25%
dal 25° al 36° mese	35%
dal 37° al 48° mese	45%
dal 49° al 60° mese	55%
dal 61° al 72° mese	65%

Dopo 6 anni dalla data di prima immatricolazione o dall'inizio della prima **polizza**, il **danno** è

calcolato applicando una riduzione del 10% al valore assicurato dell'anno precedente e così per ogni anno successivo. Il valore assicurato è sempre il limite massimo di **indennizzo**.

Art. 4.2 - Determinazione dell'ammontare del **Danno Parziale**

Il costo delle riparazioni è calcolato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età e allo stato del **veicolo**. Questo costo può variare rispetto al tipo di **veicolo** indicato all'Art 1.1 e se le riparazioni sono fatte presso la **Rete** o fuori **Rete**.

RIPARAZIONI EFFETTUATE PRESSO LA **RETE**

Se il **sinistro** avviene entro il sesto anno dalla data di immatricolazione, i danni alla carrozzeria, selleria, vetri o cristalli vengono valutati senza considerare il deprezzamento delle parti sostituite. Questo vale per ogni tipo di **veicolo** (nuovo, usato o usato generico) come indicato all'Art.1.1.

Per i danni relativi alle parti meccaniche e a quelle soggette a usura, per i veicoli “Nuovi” o “Usati” vale la seguente tabella:

VEICOLI acquistati “Nuovi” Mesi trascorsi dalla data di prima immatricolazione	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
TUTTI gli ALTRI VEICOLI Mesi trascorsi dalla data di effetto della prima polizza	
fino al 12° mese compreso	15%
dal 13° al 24° mese	25%
dal 25° al 36° mese	35%
dal 37° al 48° mese	45%
dal 49° al 60° mese	55%
dal 61° al 72° mese	65%

Inoltre:

- Se dimostrì con una fattura che le parti danneggiate sono state sostituite prima del **sinistro**, il calcolo del deprezzamento inizia dalla data della fattura emessa prima del **sinistro** relativa alla sostituzione delle parti danneggiate.
- Il deprezzamento non è mai applicato al costo della manodopera.
- Per i veicoli immatricolati da più di sei anni, si possono usare pezzi di ricambio compatibili Renault Nissan. Per i veicoli di altri marchi, invece, si possono usare ricambi equivalenti certificati, senza considerare l'età del **veicolo**.
- **AXA** copre i costi di smontaggio e rimontaggio se nella parte smontata si rilevano danni conseguenti al **sinistro**. Le spese per modifiche o aggiunte fatte al **veicolo** durante la riparazione non sono coperte.

RIPARAZIONI EFFETTUATE FUORI RETE

I danni alla carrozzeria, selleria, vetri o cristalli sono valutati applicando le tabelle riportate di seguito:

VEICOLI acquistati "Nuovi"	
Mesi trascorsi dalla data di prima immatricolazione	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
fino al 12° mese compreso	0%
dal 13° al 24° mese	20%
dal 25° al 36° mese	35%
dal 37° al 48° mese	45%
dal 49° al 72° mese	55%

TUTTI gli ALTRI VEICOLI	
Mesi trascorsi dalla data di effetto della prima polizza	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
fino al 12° mese compreso	0%
dal 13° al 24° mese	10%
dal 25° al 36° mese	20%
dal 37° al 48° mese	30%
dal 49° al 60° mese	40%
dal 61° al 72° mese	50%

Per i danni relativi alle parti meccaniche e a quelle soggette a usura, per i veicoli "Nuovi" o "Usati" vale la seguente tabella:

VEICOLI acquistati "Nuovi"	Mesi trascorsi dalla data di prima immatricolazione	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
TUTTI gli ALTRI VEICOLI		
Mesi trascorsi dalla data di effetto della prima polizza		
fino al 12° mese compreso		15%
dal 13° al 24° mese		25%
dal 25° al 36° mese		35%
dal 37° al 48° mese		45%
dal 49° al 60° mese		55%
dal 61° al 72° mese		65%

Per i veicoli "Usato Generico", se il **sinistro** avviene oltre il sesto anno dalla data di immatricolazione, i danni alle parti meccaniche e a quelle soggette a usura, il deprezzamento è calcolato:

- o, come rapporto tra valore del **veicolo** indicato sul listino "Eurotax giallo" al momento del **sinistro** e il prezzo di listino riportato sul listino stesso.
- o, se non è disponibile il valore di listino "Eurotax giallo", con riferimento alle quotazioni medie di mercato al momento del **sinistro** riportate da altre pubblicazioni specializzate.
- o, se non sono disponibili le quotazioni medie di mercato al momento del **sinistro** riportate da altre pubblicazioni specializzate, con riferimento al valore di mercato di

veicoli simili per caratteristiche e prestazioni. In questo caso è escluso il maggior valore per interesse storico o collezionistico.

Inoltre:

- Se dimostrì con una fattura che le parti danneggiate sono state sostituite prima del **sinistro**, il calcolo del deprezzamento inizia dalla data della fattura emessa prima del **sinistro** relativa alla sostituzione delle parti danneggiate.
- Il deprezzamento non è mai applicato al costo della manodopera.
- Per i veicoli immatricolati da più di sei anni, si possono usare pezzi di ricambio compatibili Renault Nissan. Per i veicoli di altri marchi, invece, si possono usare ricambi equivalenti certificati, senza considerare l'età del **veicolo**.
- **AXA** copre i costi di smontaggio e rimontaggio se nella parte smontata si rilevano danni conseguenti al **sinistro**. Le spese per modifiche o aggiunte fatte al **veicolo** durante la riparazione non sono coperte.

Art. 4.3 – Denuncia

Se hai un incidente, puoi rivolgerti a una **Rete** di carrozzerie convenzionate in tutta Italia. Queste officine garantiscono riparazioni veloci e servizi dedicati.

Per trovare la carrozzeria convenzionata più vicina, puoi:

- Contattare il Servizio Clienti **AXA** al numero verde 800 761 637 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 19.00)
- Consultare il sito: <https://youcare.axa.it/carrozzerie>

Puoi denunciare un **sinistro**, tramite:

- Carrozzeria convenzionata
- Servizio Clienti **AXA**, al numero verde 800 761 637 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 19.00)
- l'App youCARe (scaricabile dallo store del tuo cellulare)
- e-mail: sinistriauto.rci@axa.it
- posta raccomandata all'indirizzo: **AXA Assicurazioni - AXA Assicurazioni** Sede Legale e Direzione Generale, Corso Como 17, 20154 Milano Italia
- pec: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Art. 4.4 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di incidente, entro tre 3 giorni, devi:

A. Se è doloso o riguarda la perdita delle chiavi:

- Denunciare subito per iscritto alle Autorità competenti, specificando quando, come è successo e cos'è stato danneggiato. Se l'incidente è avvenuto all'estero, devi fare la stessa denuncia anche alle Autorità italiane.
- Inviare copia denuncia insieme a quella del **sinistro**.

Il **sinistro** furto parziale può essere denunciato e aperto anche senza contestuale presentazione della denuncia all'Autorità, fermo restando che questa resta atto indispensabile per permettere la successiva gestione e liquidazione del **sinistro**.

B. Fornire i seguenti dettagli sull'incidente nella denuncia ad **AXA**:

- data,
- luogo,
- cause e modalità del fatto,
- eventuali testimoni,
- luogo dove si trova il **veicolo**.

In caso di **danno** totale, entro 2 giorni dalla denuncia devi inviare ai recapiti indicati al paragrafo precedente:

- originale della denuncia presentata alle Autorità competenti per i casi in cui è richiesta (v. precedente punto A);
- copia della fattura di acquisto del **veicolo** assicurato;
- se disponibili, copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via;
- tutte le chiavi di dotazione originale del **veicolo**;
- per i veicoli dotati di impianto di antifurto satellitare, copia del contratto e dichiarazione che attesti che al momento del **sinistro** il servizio era attivo.

- In caso di furto totale, se dalla denuncia presentata alle Autorità emerge che una o più chiavi era all'interno del **veicolo** rubato è applicato uno scoperto del 20% sull'**indennizzo**.
- In caso di danni parziali, non devi far riparare il **veicolo** prima che **AXA** verifica il **danno**, tranne per le riparazioni di emergenza.
- Per attivare il “Bonus Fedeltà” (Garanzie Accessorie Art.1.7), devi inviare:

- copia delle fatture pagate;
- IBAN del conto corrente su cui sarà fatto il pagamento;
- nome e cognome del titolare del conto.

La garanzia vale solo se le spese sono state sostenute presso il concessionario che ha venduto il **veicolo** e se non sono già state rimborsate da **AXA**.

- In caso di **sinistro** “Ricorso terzi e Rischio locativo” (Garanzie Accessorie Art. 1.7), devi avvisare subito **AXA** se ci sono cause civili o penali contro di te e fornire tutti i documenti e le prove utili per la tua difesa. **AXA** può gestire la causa e la tua difesa.
- In caso di **sinistro** “Rimborso delle spese per ripristino dei dispositivi di sicurezza” (Garanzie Accessorie Art. 1.7) devi inviare regolare fattura o altro documento che dimostra le spese sostenute.
- In caso di **sinistro** “Pacchetto Eco” (Art 1.4) devi inviare ad **AXA** i documenti indicati di seguito:

- Furto del cavo e accessori di ricarica: denuncia alle autorità e fattura di acquisto;
- Danni alla **Wall box** di proprietà e agli accessori di ricarica: denuncia alle Autorità, certificato di installazione professionale; fattura di riparazione e scheda di riparazione con indicazione della causa del **danno**;
- Danni provocati dalla **Wall box** di proprietà alle **cose** di terzi o al locale utilizzato come autorimessa: denuncia alle Autorità, certificato di installazione professionale, documentazione in tuo possesso al momento della denuncia ed eventuale altra documentazione richiesta da **AXA**.
- Uso fraudolento della tessera e App di ricarica: denuncia alle Autorità, dichiarazione del blocco della tessera o della App utilizzata e dichiarazione del gestore del credito consumato con l'indicazione dell'eventuale rimborso e della franchigia applicata.

Non devi fare transazioni o riconoscere la tua responsabilità senza il consenso di **AXA**.

Le spese giudiziali sostenute sono a carico di **AXA**, fino a un quarto della somma assicurata. Se la somma dovuta al danneggiato supera il capitale assicurato, le spese giudiziali vengono divise tra te e **AXA**.

Art. 4.5 - Esagerazione dolosa del danno

Perdi il diritto all'**indennizzo** se, per aumentare con dolo l'importo del **danno**:

- Dichiari distrutti o rubati beni che non esistevano al momento del **sinistro**;
- Nascondi, sottrai o manometti beni salvati;
- Utilizzi come giustificativi mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- Alteri con dolo le tracce e i residui del **sinistro** o facilita il progresso di questo;
- in caso di furto o rapina, modifichi le tracce e gli indizi materiali del reato.

Art. 4.6 - Procedure per la liquidazione del danno

A) Danno Totale CON RIACQUISTO di altro veicolo

In caso di **danno** totale, la procedura prevede la sostituzione diretta, a opera della **Rete**, del **veicolo** con altro **veicolo** purché sia di valore almeno pari a quello perduto.

Questo prevede che la liquidazione venga effettuata direttamente alla **Rete** che ha venduto il **veicolo** tenendo conto del “deprezzamento previsto CON RIACQUISTO di altro **veicolo** presso la **Rete**” come disciplinato dall’ Art. 1.1 - Determinazione dell’ammontare del **Danno** Totale e diminuito degli eventuali scoperti previsti nelle “Tabelle dei limiti di **indennizzo**, scoperti e/o franchigie - Tabella 1”.

Per attivare questa procedura, devi sottoscrivere l’ordine di acquisto di un altro **veicolo** del quale devono essere riportati:

- il modello,
- gli equipaggiamenti,
- gli accessori installati,
- la data di commissione.

La **Rete** deve inviare ad **AXA** copia dell’ordine di acquisto. Poi, copia della fattura entro 15 giorni:

- dall’immatricolazione del **veicolo** per i veicoli “Nuovi”
- dall’acquisto del **veicolo** per i veicoli “Usati”.

A questa documentazione devono essere allegati i seguenti certificati:

1. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del **veicolo**, o provvisoriamente la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
2. Certificato di Proprietà del **veicolo** o DUC (Documento Unico di Circolazione) con annotazione della perdita di possesso o, in attesa del documento, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
3. Procura a vendere a favore di **AXA**;
4. Delega alla rottamazione, se richiesta da **AXA**;
5. Dichiarazione da te sottoscritta indicante se è un sei un soggetto in grado di recuperare l’IVA sul **veicolo**, ai fini del disposto del DPR 633/72.

Le spese per il rilascio di questi documenti sono a carico di **AXA** se hai scelto il Programma

FORMULA FULL: Art. 3.7 - Garanzie Accessorie - “Immatricolazione o passaggio di proprietà” e “Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale”.

B) **Danno Totale SENZA riacquisto di altro veicolo**

Se scegli di non riacquistare altro **veicolo** presso la **Rete** come indicato alla lettera A, **AXA** attiva la normale procedura di liquidazione del **danno**.

L'**indennizzo** è calcolato sulla base del valore come indicato all' Art. 4.1 - Determinazione dell'ammontare del **Danno** Totale con applicazione del “deprezzamento previsto SENZA RIACQUISTO di altro **veicolo** presso la **Rete**”, decurtato degli eventuali scoperti previsti nelle “Tabelle dei limiti di **indennizzo**, scoperti e/o franchigie - Tabella 2”.

Per la liquidazione, oltre ai documenti previsti alla precedente lettera A), dal punto 1 al punto 5, dovrai inviare una dichiarazione in cui comunichi ad **AXA** la volontà di non riacquistare un altro **veicolo**.

C) **Danno Parziale**

Se definito e concordato con il riparatore, il **danno** sarà liquidato entro 15 giorni dalla data di ricezione da parte di **AXA** di tutta la documentazione tecnica (perizia, ecc.) e di quella giustificativa della spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.). In caso di riparazioni effettuate presso la **Rete**, la liquidazione verrà effettuata da **AXA** direttamente alla **Rete**.

Al momento del ritiro del **veicolo**, rilascerai il consenso per il pagamento dell'**indennizzo** alla **Rete** e pagherai direttamente alla stessa il solo importo degli eventuali scoperti previsti nelle “Tabelle dei limiti di **indennizzo**, scoperti e/o franchigie” e del deprezzamento eventualmente applicabile ai sensi dell'Art. 1.1 - Determinazione dell'ammontare del **Danno** Totale.

D) **Termini per la Liquidazione**

- In caso di **danno** parziale, definito e concordato con il riparatore, il pagamento verrà effettuato entro 15 giorni dalla data di ricezione da parte di **AXA** di tutta la documentazione tecnica (perizia, ecc.) e di quella giustificativa della spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.).
- In caso di **danno** totale, il pagamento verrà effettuato entro 15 giorni dalla conclusione della gestione del **sinistro** secondo le disposizioni ai punti A e B.

Per la garanzia Furto (Art. 1.3) in caso di mancato ritrovamento del **veicolo**, **AXA** ti indennizza dopo 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'autorità competente e se hai inviato:

- il certificato di proprietà o DUC (Documento Unico di Circolazione) con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di **veicolo** non iscritto al P.R.A.;
- le chiavi del **veicolo** assicurato (comprese quelle di antifurto) e, se richiesta da **AXA**, una procura notarile a vendere al fine di agevolare l'eventuale vendita dello stesso in caso di ritrovamento;
- in caso di ipoteca sul **veicolo**, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della società vincolataria al pagamento (in assenza l'**indennizzo** verrà corrisposto alla società vincolataria).

Se è stata aperta una procedura giudiziaria, **AXA** può richiedere il certificato di chiusa istruttoria prima di pagare l'**indennizzo**. **AXA** potrà proporli di indennizzare il **danno** sostituendo il **veicolo** oggetto di perdita totale con uno della stessa tipologia.

Art. 4.7 - Obbligo di conservazione delle tracce del sinistro

Non puoi far riparare il **veicolo** prima che **AXA** verifica il **danno**, tranne per le riparazioni di emergenza.

Art. 4.8 - Procedura per la valutazione del danno – Arbitrato

L'ammontare del **danno** si concorda in base a una delle seguenti modalità:

- direttamente da **AXA** o da un suo incaricato, con te o una persona che tu deleghi;
- per iscritto, di comune accordo tra le **parti**, con due periti: uno nominato da **AXA** e uno da te, tramite apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo se c'è disaccordo tra di loro e anche prima, su richiesta di uno dei due. Il terzo interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Ogni perito può farsi assistere da altre persone, che partecipano alle operazioni peritali senza diritto di voto.

Se una **parte** non nomina il proprio perito o se i periti non si accordano sul terzo, la nomina, anche su richiesta di una sola **parte**, è affidata al Presidente del Tribunale del luogo dove si verifica il **sinistro**.

I risultati delle valutazioni vincolano entrambe le **parti**, che rinunciano a impugnazioni, tranne in caso di dolo, errori, violenza o violazione degli accordi contrattuali. Restano sempre impregiudicate le azioni ed eccezioni relative all'indennizzabilità del **danno**.

La perizia collegiale vale anche se un perito si rifiuta di firmarla, e il rifiuto deve essere attestato nel verbale dai periti presenti.

Ogni **parte** sostiene le spese del proprio perito, mentre le spese del terzo perito sono suddivise a metà. I periti non sono obbligati a rispettare le formalità giudiziarie.

Art. 4.9 - Recupero del veicolo rubato

Se il **veicolo** rubato viene ritrovato, appena ne hai avuto notizia, devi avvisare subito il Centro Assistenza Clienti (Art. 1.14) o **AXA** e inviare il verbale di ritrovamento delle Autorità. Devi anche collaborare a tutte le pratiche per il trasferimento di proprietà, fornendo i documenti necessari.

Se il **veicolo** è ritrovato prima dell'**indennizzo**:

- senza proposta di acquisto di altro **veicolo**, **AXA** paga i danni parziali subiti dal **veicolo**;
- con proposta di acquisto di un altro **veicolo**, **AXA** paga il **danno** come indicato all'Art 4.6 - Procedure per la liquidazione del **danno**.

Se non acquisti un altro **veicolo** entro un mese dal ritrovamento, puoi chiedere che il **veicolo** rubato resti di tua proprietà.

In questo caso, se **AXA** ha già pagato l'**indennizzo**, sei tenuto a restituire l'importo ricevuto sottratti gli eventuali danni parziali.

Art. 4.10 - Relitto

Se il **veicolo** danneggiato è considerato un relitto, **AXA** può acquisire i diritti sui residui del **sinistro**.

A richiesta di **AXA**, devi fornire:

- delega alla rottamazione;
- certificato di radiazione del **veicolo** al PRA rilasciato dall'ACI che attesta la cessazione della circolazione del **veicolo** per rottamazione.

Art. 4.11 - Surrogazione

AXA, pagato l'**indennizzo**, subentra nei diritti del **Contraente**, dell'**Aderente Assicurato** o i suoi aventi causa¹¹.

Art. 4.12 - Prescrizione

Ricordiamo che dopo due anni dal giorno dell'**incidente** il danneggiato non ha più diritto al **risarcimento** in caso di **sinistro** da circolazione¹². In ogni caso, se la legge considera il fatto come reato e per il reato è prevista una **prescrizione** più lunga, questa scadenza si applica anche all'azione civile.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA**Art. 4.13 - Come denunciare il sinistro**

Le richieste di assistenza vanno fatte appena avviene il **sinistro** ed entro 3 giorni dall'evento. Devi contattare **AXA Partners**.

Come contattare **AXA Partners**:

- Indirizzo: Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma;
- Numero Verde: 800.76.16.37 (per chiamate dall'Italia);
- Telefono: +39.06.952.829.23 (per chiamate dall'estero);

Prima di contattare **AXA Partners**, bisogna tenere pronti i seguenti dati:

- numero di **polizza**;
- nome e cognome dell'**Aderente Assicurato**, indirizzo o recapito temporaneo (telefono e fax);
- targa, marca e modello del **veicolo** assicurato;
- ogni altra informazione utile per l'**assistenza**.

Se il **veicolo** è fermo presso un punto di riparazione, devi fornire anche l'indirizzo e il telefono dell'officina dove si trova il mezzo.

In caso di **sinistro**, **AXA Partners** può controllare le condizioni del **veicolo** danneggiato. Devi quindi mettere il **veicolo** a disposizione per l'ispezione da parte di un incaricato di **AXA**.

Se non utilizzi una o più prestazione di assistenza, **AXA Partners** non riconosce compensi o prestazioni alternative.

Dopo due anni da quando si verifica l'evento, ogni diritto verso **AXA Partners** che deriva dal presente atto cade in **prescrizione**.

Art. 4.14 - Onere della prova

Chi richiede l'indennità deve dimostrare che ci sono tutti gli elementi previsti dalla **polizza** per

¹¹ Cfr. Codice Civile – Articolo 1916

¹² Cfr. Codice Civile – Articolo 2947

avere diritto alla prestazione.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE

Art. 4.15 - Insorgenza del sinistro

I fatti che causano la **controversia** si considerano avvenuti nel momento in cui viene violata la norma. Se il fatto che causa il **sinistro** si sviluppa in più atti successivi, il **sinistro** si considera avvenuto nel momento in cui si compie il primo atto.

Si considerano un **unico sinistro** nei seguenti casi:

- vertenze avviate da o contro più persone, con domande identiche o collegate;
- indagini o rinvii a giudizio contro una o più persone assicurate, se legati allo stesso evento o fatto.

Art. 4.16 - Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale

Come contattare **AXA Partners - Ufficio Tutela Legale**:

- Indirizzo: Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma;
- Telefono: +39.06.42.115.629.
- mail : ufficio.legale@axa-assistance.com .

AXA Partners - Ufficio Tutela Legale è disponibile:

- dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:00;
- il venerdì dalle 9:00 alle 13:00.

Devi comunicare subito ad **AXA Partners** ogni **sinistro**, appena si verifica o ne vieni a conoscenza.

Devi inoltre inviare ad **AXA Partners** copia di ogni atto ricevuto entro 3 giorni dalla notifica.

Se il **sinistro** rientra nella procedura di **risarcimento diretto**, devi denunciare il **sinistro** entro 3 giorni dal momento in cui si verifica.

Puoi scegliere in piena libertà il legale che tutela i tuoi interessi. Se possibile, devi indicarlo ad **AXA Partners** insieme alla denuncia del **sinistro**.

Se non indichi il legale, **AXA Partners** ti invita a farlo. Se non riceve risposta, **AXA Partners** può nominarne uno. In questo caso, devi dargli mandato. La nomina di periti o consulenti tecnici avviene in accordo con **AXA Partners**.

In caso di conflitto di interessi con **AXA** o con **AXA Partners** (o con entrambi), puoi scegliere in piena libertà il tuo legale.

Devi inoltre:

- regolarizzare a sue spese i documenti previsti dalle norme fiscali in vigore;
- sostenere ogni altro onere fiscale durante o dopo la causa.

Art. 4.17 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se richiedi la copertura, devi:

- a) informare subito **AXA Partners** in modo chiaro e completo su tutti i dettagli del **sinistro**. Devi anche indicare i mezzi di prova e i documenti, e fornirli se richiesti;

- b)** dare mandato al legale incaricato della tutela dei tuoi interessi. Devi informarlo in modo completo e veritiero sui fatti, indicare i mezzi di prova, fornire le informazioni utili e i documenti necessari.

Art. 4.18 - Gestione del sinistro

AXA Partners, dopo che ha ricevuto la denuncia del **sinistro**, si impegna a risolvere la **controversia** in modo amichevole. Se ciò non avviene, e se le tue richieste hanno possibilità di successo, o se serve una difesa penale, la pratica passa al legale scelto¹³.

La garanzia vale anche per i gradi successivi del processo, civile o penale, solo se l'impugnazione ha possibilità di successo. **AXA Partners** e **AXA** non sono responsabili per le azioni svolte da legali, consulenti tecnici o periti.

Non puoi concludere accordi con la controparte, né fuori né dentro il tribunale, senza il permesso di **AXA Partners**. In caso contrario, devi rimborsare le spese legali e peritali già pagate da **AXA Partners**. Vale comunque quanto è previsto nel comma seguente.

Se nasce un conflitto di interessi o un disaccordo tra l'**assicurato** e **AXA** o **AXA Partners** (o entrambi) sulla gestione del **sinistro**, puoi ricorrere al giudice. In alternativa, le parti possono affidarsi a un arbitro scelto insieme, oppure, se non c'è accordo, nominato dal Presidente del Tribunale come previsto dal Codice di Procedura Civile.

Ogni parte paga la metà delle spese dell'**arbitrato**, a prescindere dall'esito. **AXA Partners** ti informa di questo diritto.

Art. 4.19 - Recupero di somme

Hai diritto a ricevere per intero i risarcimenti e le somme pagate dalla controparte per capitale e interessi.

AXA Partners ha diritto a ottenere gli onorari, le competenze e le spese che ha sostenuto o anticipato, se riconosciuti in giudizio o concordati in via transattiva o stragiudiziale.

Art. 4.20 - Termini per il risarcimento

AXA Partners ti comunica un'offerta o le ragioni del mancato invio entro 60 giorni dal completamento dell'istruttoria.

Se non ci sono impedimenti, **AXA Partners** paga anche la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui riceve l'accettazione.

¹³ Cfr. Articolo 4.16 – Come denunciare il **sinistro** e libera scelta del legale

5. SEZIONE TELEMATICA

Art. 5.1 – Premessa

La sezione riguarda l'erogazione dei servizi info-telematici*, disponibili per i veicoli del GRUPPO RENAULT E NISSAN dotati di apposita tecnologia, sin dall'uscita di fabbrica.

Per usare questi servizi, serve:

- conferma nel **Modulo di Adesione** da parte dell'**Aderente Assicurato** della volontà all'utilizzo dei dati rilevati;
- continuità nella trasmissione degli stessi, senza impedimenti o interruzioni.

I dati saranno disponibili nell'App youCARe dopo 3 mesi dalla data di inizio della **polizza**.

Le informazioni raccolte contribuiscono al calcolo di punteggi basati sulla posizione rilevata dal **veicolo** per gli scopi assicurativi definiti da **AXA** e specificati nell'informativa privacy. L'utilizzo dei dati rilevati inizia dalla data di effetto della **polizza** e termina alla scadenza della copertura o a seguito di revoca espressa dell'**Aderente Assicurato**.

L'elaborazione dei dati e il calcolo del punteggio sono garantiti durante la circolazione nel territorio della Repubblica Italiana e solo dopo 3 mesi dalla data di inizio della **polizza**.

Di seguito le principali prestazioni incluse in **polizza**:

- raccolta ed elaborazione dei dati di percorrenza;
- determinazione di punteggi basati sulla posizione rilevata dal **veicolo**.

Per poter svolgere tali prestazioni, il dispositivo telematico nativo presente sul **veicolo** è idoneo a effettuare il servizio di raccolta e consente l'elaborazione dei dati in base ai seguenti parametri:

- Km percorsi;
- posizione e orientamento del GPS;
- velocità del **veicolo** rilevata ogni secondo;
- asse di accelerazione per latitudine e longitudine;
- data e ora di inizio e fine viaggio;
- pressione sul freno.

Tali dati, integrati con fonti dati esterne (dati ISTAT, meteorologici e punti di interesse territoriali), consentono l'elaborazione dei punteggi basati sulla posizione del **veicolo** all'Art. 2.2.

Art. 5.2 – Vantaggi derivanti dalla determinazione del punteggio

La rilevazione della posizione del **veicolo** tramite la telematica nativa permette di calcolare due punteggi che saranno disponibili in modalità protetta sulla App youCARe, in base alle coperture acquistate e alle tempistiche indicate nel precedente articolo 2.1.

I punteggi sono i seguenti:

- Punteggio Man Made, legato alla posizione rilevata dal **veicolo** e relativo alle garanzie furto, atti vandalici, eventi sociopolitici e kasko;
- Punteggio Natural, legato alla posizione del **veicolo** e relativo alla garanzia eventi naturali ed eventi naturali plus.

* Servizi non disponibili per i brand Mitsubishi e Microlino anche se commercializzati attraverso la Rete del GRUPPO RENAULT e NISSAN e dotati di tecnologia nativa.

A partire dai dati rilevati e forniti dal dispositivo nativo, i punteggi saranno calcolati tramite un algoritmo di intelligenza artificiale volto alla predizione del rischio per la finalità assicurativa.

In caso di sinistro, grazie ai punteggi Man Made e Natural, può essere applicata una riduzione dello scoperto, se presente, secondo le regole riportate nella Tabella Vantaggi Derivanti Dal Punteggio sotto riportata. Tale riduzione percentuale si applica allo scoperto indicato nella TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE di ciascuna garanzia.

Il punteggio utilizzato per determinare lo scoperto e la sua eventuale riduzione sarà calcolato in base alla posizione del **veicolo** e all'accadimento del sinistro.

Esempio: sinistro Kasko con riparazione in **Rete**

- Scoperto previsto dalla Tabella 1: 10%
- Punteggio rilevato dalla telematica nativa : 6
- Riduzione della percentuale di scoperto: - 2,5%
- Alla liquidazione sarà applicato uno scoperto del 7,5%

Puoi controllare il punteggio nella sezione dedicata dell'app youCARe, inserendo i dati richiesti.

TABELLA VANTAGGI DERIVANTI DAL PUNTEGGIO

Garanzia	Punteggio disponibile al momento del sinistro	Riduzione della % di scoperto per sinistro previsto nelle tabelle della sezione 1 – Danni al veicolo
Furto	Da 1 a 4	Nessuna riduzione
	Da 5 a 7	-2,5 punti percentuali
	Da 8 a 10	-5 punti percentuali

Garanzia	Punteggio disponibile al momento del sinistro	Riduzione della % di scoperto per sinistro previsto nelle tabelle della sezione 1 – Danni al veicolo
Eventi sociopolitici e Atti vandalici	Da 1 a 4	Nessuna riduzione
	Da 5 a 7	-2,5 punti percentuali
	Da 8 a 10	-5 punti percentuali

Garanzia	Punteggio disponibile al momento del sinistro	Riduzione della % di scoperto per sinistro previsto nelle tabelle della sezione 1 – Dannai al veicolo
Kasko	Da 1 a 4	Nessuna riduzione
	Da 5 a 7	-2,5 punti percentuali
	Da 8 a 10	-5 punti percentuali

Garanzia	Punteggio disponibile al momento del sinistro	Riduzione della % di scoperto per sinistro previsto nelle tabelle della sezione 1 – Danni al veicolo
Eventi naturali ed Eventi naturali plus	Da 1 a 4	Nessuna riduzione
	Da 5 a 7	-2,5 punti percentuali
	Da 8 a 10	-5 punti percentuali

6. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 6.1 - Modalità per rendere operative le garanzie

Dopo aver letto il Set Informativo e scelto il Programma assicurativo, l'**Aderente Assicurato** può sottoscrivere la **polizza** tramite la **Rete** che ha venduto il **veicolo**. Alla consegna del **veicolo**, l'**Aderente Assicurato**:

- versa alla **Contraente** attraverso la **Rete** l'importo del premio assicurativo;
- sottoscrive un **Modulo di Adesione** controfirmata dalla **Rete** per quietanza del pagamento ricevuto.

Pagato il premio, le garanzie hanno effetto dal giorno e ora riportati nel **Modulo di Adesione** o quella dell'eventuale verbale di consegna del **veicolo**. In mancanza le garanzie decorreranno dalle ore 24.00 del giorno di effettivo pagamento.

Art. 6.2 - Pagamento del premio

Tramite gli intermediari, l'**Aderente Assicurato** paga i premi assicurativi (anche relativi alla **polizza** supplementare e a quella successiva) al **contraente**, in una delle modalità previste dal **Modulo di Adesione**.

Nel caso di adesione a una **polizza** di durata poliennale, o alla **Polizza Supplementare**, il contratto è emesso con frazionamento annuale. Il premio, quindi, sarà corrisposto da RCI Banque S.A. tramite rate annuali anticipate di pari importo. Il **contraente** rimane l'unico obbligato al pagamento del premio come previsto dal **Codice delle Assicurazioni Private**¹⁴.

L'Aderente Assicurato non è responsabile insieme al **contraente**.

Art. 6.3 - Validità territoriale

L'assicurazione vale in tutta Europa, salvo le seguenti specifiche:

- per la Garanzia Assistenza in Viaggio alcune coperture sono valide solo all'estero o solo in Italia; l'estensione ECO Assistenza in Viaggio, riservata ai veicoli Elettrici, vale solo in Italia.
- per la Garanzia Tutela legale le coperture sono valide solo in Italia.

Art. 6.4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Il **premio** è determinato anche in base alla residenza o alla sede legale del proprietario del **veicolo**.

L'Aderente Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione al **Centro Assistenza Clienti - RCI Banque S.A.** (Art. 1.13) del cambiamento di residenza o di sede legale.

In caso di mancata o ritardata comunicazione si applicano gli scoperti, le franchigie e i limiti di risarcimento previsti per il luogo di residenza o di sede legale al momento del sinistro, come disciplinato nelle *"Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie"*.

Se in corso di **polizza** si verificano cambiamenti rispetto a quanto dichiarato, l'**Aderente Assicurato** deve darne immediata comunicazione per iscritto. Le eventuali modifiche dell'**assicurazione** devono essere provate per iscritto. Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le disposizioni del **Codice Civile**.¹⁵

Le dichiarazioni non veritieri, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del **danno**, in proporzione alla differenza tra il premio pagato e quello che sarebbe stato altrimenti

¹⁴ Cfr. Art 1901 Codice Civile

¹⁵ Cfr. Art. 1892 e 1893 Codice Civile

determinato.

Art. 6.5 - Durata del contratto

L'**assicurazione** vale solo se hai pagato il **premio**.

L'**assicurazione** decorre dalle ore e dal giorno indicati nel **Modulo di Adesione** o nel verbale di consegna del **veicolo**. In caso contrario la garanzia si attiverà in automatico alle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio assicurativo.

La copertura termina alle ore 24:00 della data indicata nel **Modulo di Adesione** e non è previsto il tacito rinnovo.

In corso di **polizza** la copertura non può essere:

- trasferita su altro **veicolo**;
- tenuta in vigore in caso di cambio uso del **veicolo**, in particolare, con passaggio a noleggio senza conducente;
- se il **veicolo** viene reimmatricolato all'estero.

Per tale contratto non sono previste la sospensione e la sostituzione.

Art. 6.6 - Recesso dal contratto

In caso di **polizza** poliennale superiore a 1 anno, in deroga a quanto previsto dal **Codice Civile**¹⁶, l'**Aderente Assicurato** può recedere dal contratto poliennale e dall'eventuale **polizza supplementare**, alla scadenza di ogni singola annualità con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza annuale. Tale diritto di recesso determina la non obbligatorietà dello sconto per durata, previsto dallo stesso articolo di legge.

Se la richiesta di recesso è inviata prima della decorrenza della **polizza supplementare**, questa si intende annullata senza effetto. In tal caso, **AXA**, tramite il **contraente**, ti rimborsa il premio pagato al lordo delle imposte.

Inoltre, puoi recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di decorrenza della **polizza**, sia se hai acquistato la **polizza** a distanza che tramite intermediario. Anche in questo caso, **AXA**, tramite il **contraente**, ti rimborsa il premio pagato al lordo delle imposte.

Per recedere devi contattare:

- il **Centro Assistenza Clienti RCI Banque S.A.** al numero 800992621 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:30.

Art. 6.7 - Risoluzione del contratto per sinistro

Dopo ogni denuncia di **sinistro** e fino a 60 giorni dalla definizione dello stesso, le Parti, con preavviso di 30 giorni, possono risolvere il contratto.

Per farlo, devi inviare:

- una lettera raccomandata alla sede legale di **AXA** Assicurazioni, Corso Como 17, 20154 Milano Italia
- una pec: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Questa facoltà non sarà esercitata da **AXA** nei confronti di assicurati qualificabili come **"consumatore"**.

Art. 6.8 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al contratto, sono carico dell'**Aderente Assicurato**, anche nel caso in cui **AXA** li abbia anticipati.

¹⁶ Cfr. Art. 1899, comma 1 Codice Civile

Il contratto è soggetto all'imposta sulle **assicurazioni** prevista dalla legge italiana.

Nel caso in cui tu ti trasferisca in un altro Paese dell'Unione Europea, dovrai comunicarlo per iscritto ad **AXA** entro 30 giorni dal trasferimento e comunque in tempo utile prima del pagamento del **premio**, per consentire gli adeguamenti necessari, in considerazione della normativa fiscale del Paese di destinazione.

AXA si occuperà degli adempimenti fiscali e del pagamento delle imposte per tuo conto.

Nel caso in cui tu non comunicassi il trasferimento, **AXA** avrebbe diritto di chiederti:

- il rimborso dell'imposta pagata all'Autorità fiscale del nuovo Paese,
- eventuali sanzioni, interessi e spese per il pagamento parziale o per il mancato pagamento delle tasse.

Art. 6.9 - Rinvio alle norme di legge

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

Per tutto quanto non è diversamente qui regolato valgono le norme legislative e regolamentari in vigore.

Art. 6.10 - Foro competente

In caso di controversie, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di **residenza** o **domicilio** dell'**Aderente Assicurato**.

Art. 6.11 - Diritto di ripensamento

Hai diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sua conclusione se hai acquistato la **polizza** attraverso tecniche di commercializzazione a distanza.

Per farlo, puoi contattare il **Centro Assistenza Clienti RCI Banque S.A.** al numero 800992621.

AXA ti restituisce, tramite il **contraente**, la parte di **premio** pagata e non goduta ma non ti restituisce le imposte, gli oneri fiscali e le spese

ARTICOLI DI LEGGE

Codice Civile

Art. 1891 – Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il **contraente** deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il **contraente**, anche se in possesso della **polizza**, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al **contraente** in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il **contraente** ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del **contraente**, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle **cose**, sono causa di annullamento del contratto quando il **contraente** ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al **contraente** di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più **cose**, il contratto è valido per quelle persone o per quelle **cose** alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il **contraente** ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle **cose**.

Art. 1901 – Mancato pagamento del premio

Se il **contraente** non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il **contraente** paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il **contraente** non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore,

nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il **danno**.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del **danno**, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle **cose** assicurate dai messi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle **cose** assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il **danno** è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Altri fonti normative

Art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private

D. Lgs. n. 28/2010

D. L. n. 132/2014

D. Lgs. n. 209/2005

Art. 187 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992

Art. 1899, comma 1 Codice Civile

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ultimo aggiornamento: ottobre 2025

AXA tratta con cura i suoi **dati personali**, cioè le informazioni a lei riferite (quali ad esempio i dati identificativi e di contatto, i dati di salute) che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, o essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a **soggetti minori di età** sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, o a **familiari/congiunti** per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.



Chi decide perché e come trattare i dati?

AXA Assicurazioni S.p.A., **titolare del trattamento dei dati**, con sede in Corso Como 17 - 20154 Milano (note societarie complete su www.axa.it), mail privacy@axa.it (di seguito anche "**AXA**", il "**Titolare**" o la "**Compagnia**").

Quali sono i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati - DPO

Il Responsabile della Protezione di Dati (DPO – data protection Officer) può essere contattato rivolgendosi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.



Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?

Lei ha il diritto ad accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. La normativa prevede anche le ipotesi in cui l'interessato può far valere il proprio diritto all'oblio salvi i casi in cui il trattamento resta comunque necessario.

Per l'**esercizio dei suoi diritti**, lei può rivolgersi ad **AXA** Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gpdp.it



Per quali scopi e su quali basi giuridiche sono trattati i dati personali?

a) Finalità assicurativa¹⁷

Per svolgere adeguatamente l'attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall'impresa di assicurazione) e gestire il rapporto assicurativo, **AXA** ha la necessità di trattare i dati personali a lei riferiti (dati già acquisiti, forniti direttamente da lei o da altri soggetti¹⁸), anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili (es. sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio) e dispositivi tecnologici¹⁹ e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge²⁰).

Per questa finalità, **AXA** utilizzerà i suoi **dati personali** nell'ambito delle seguenti attività, indicati a titolo esemplificativo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione, attività amministrativo-contabili;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali). Limitatamente a quanto previsto dalla normativa, saranno trattati anche i **dati giudiziari**;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- valutazione inherente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;

¹⁷ La "finalità assicurativa" richiede che i dati personali siano trattati necessariamente per l'assunzione e gestione dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione che includono le attività di: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

¹⁸ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (es. contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, altre imprese di assicurazione); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (es. quali una copertura assicurativa) forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici, banche dati di autorità per finalità antiriciclaggio e/o antiterrorismo.

¹⁹ Come, ad esempio, la black box o scatola nera installata in auto, intesa come un dispositivo fisico presente sull'autovettura che consente di raccogliere dati telematici, quali informazioni riguardanti il **veicolo** (es. la geolocalizzazione, i dati di percorrenza, l'accelerazione e la decelerazione, i chilometri percorsi, ecc.) e altri dispositivi, come i software installati dall'interessato sul proprio device, capaci di raccogliere dati relativi al **veicolo** e al dispositivo, in relazione alle specifiche polizze auto o contratti di servizio.

²⁰ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro, in materia fiscale e antiterrorismo

- utilizzo dei dati anche in forma pseudonimizzata o anonimizzata per attività di analisi, statistiche di mercato e di sviluppo per migliorare processi e strumenti della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere e il rinnovo di una **polizza** in scadenza.

Per queste attività di trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto tali operazioni sono strettamente necessarie per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di **AXA** e di terzi a cui tali dati saranno comunicati²¹.

Si precisa che, nel caso in cui lei abbia sottoscritto un contratto assicurativo che prevede l'utilizzo della cd. "black Box", per il trattamento dei **dati telematici** non è richiesto il suo consenso, poiché lo stesso è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'erogazione dei servizi assicurativi ad esso connessi (es. assistenza stradale). Inoltre, tale tipo di contratto comporta un **processo decisionale automatizzato** finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box).

Viceversa, il suo consenso esplicito è richiesto per il trattamento delle **categorie particolari di dati**²², quali i dati relativi alla salute (di seguito indicati anche come "**dati sensibili**"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà inerente esclusivamente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e attività strettamente connesse (antifrode, contabili, amministrative) e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e **AXA**, secondo i casi, i dati sensibili sono comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"²³ effettuati dai predetti soggetti.

²¹ I dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori e altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

²² Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

²³ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla cd. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo

Precisiamo che senza i suoi dati personali e sensibili non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso esplicito è il presupposto necessario** per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i **dati di contatto** che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili alla gestione del rapporto assicurativo e al suo miglioramento nel quadro dell'efficienza dei servizi al cliente e della verifica della qualità degli stessi. Tenga peraltro conto che in mancanza dei suoi dati di contatto non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale o altre comunicazioni di servizio. In tali messaggi, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno delle comunicazioni tramite posta elettronica ("e-mail"), avvisi di comunicazioni ("push notification") e indirizzamenti verso fonti collegate ("landing page") accessibili dagli SMS, raccoglie le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di selezione ("click"), consentendoci in questo modo: i) di monitorare e verificare che il messaggio sia stato correttamente ricevuto; ii) di elaborare statistiche in maniera aggregata sulle attività di invio di messaggi.

Evidenziamo, infine, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un **processo decisionale automatizzato**, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa e alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della **polizza** e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

Basi giuridiche del trattamento dei dati personali per finalità assicurative

- Per alcune attività assicurative sopra descritte (es. attività di quotazione, stipulazione di polizze; liquidazione dei sinistri, riassicurazione e coassicurazione), le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali sono:
 - **l'esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per il trattamento dei dati personali non sensibili (dati anagrafici, di contatto, telematici)
 - **Il consenso esplicito** dell'interessato, per il trattamento dei dati sensibili (dati di salute).
- Altre attività di trattamento sono rese necessarie per adempiere ad un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali).
- Ulteriori operazioni di trattamento sono svolte per il perseguimento del **legittimo interesse** del Titolare a svolgere attività connesse a quella prettamente assicurativa (es. studio statistico anche a valle del processo di anonimizzazione/pseudonimizzazione, studi

danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto

attuariali, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti, attività di controllo volte a prevenire il rischio di finanziamento del terrorismo e/o di soggetti sottoposti a sanzioni/embarghi internazionali, mediante l'utilizzo di apposite banche dati, e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo). Nel perseguire il legittimo interesse, la Compagnia ha avuto cura di verificare che siano adeguatamente tutelati gli interessi o i suoi diritti e le libertà fondamentali. Per maggiori informazioni sul legittimo interesse dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*) o visitare la sezione del sito <https://www.axa.it/privacy> dedicata al legittimo interesse.

b) Finalità commerciali e di marketing

Per migliorare i nostri servizi e i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi **dati personali non sensibili**.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse;
- inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, sms, social media, push notification e altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo **AXA** sia di società esterne partner di **AXA** o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
- proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.
- In particolare, potremo:
 - inviare materiale pubblicitario;
 - promuovere la vendita diretta;
 - compiere ricerche di mercato;
 - proporre la comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo **AXA** Italia;

- invitarla ad eventi istituzionali del Gruppo **AXA**.
- Queste attività saranno effettuate da **AXA**, da società appartenenti allo stesso Gruppo, da agenti e collaboratori, i quali agiranno come responsabili e incaricati nominati dal Titolare.

Precisiamo inoltre che, in caso di suo consenso, potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, push notification, social media e altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del **consenso dell'interessato** al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo è **facoltativo**. In mancanza o in caso di revoca, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

c) Trattamento dei dati personali per attività di profilazione

Con il suo specifico e separato **consenso**, potremo svolgere attività di profilazione attraverso l'analisi dei suoi **dati personali non sensibili**, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:

- informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
- informazioni elaborate da terzi come Titolari o Responsabili del trattamento dei dati.
- Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:
- informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. Credit scoring), basata su dati dell'interessato e informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerale quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sotterzi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato. A seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo

- (processo automatizzato) che restituisce l'indicatore del rischio creditizio del cliente. A tale indicatore è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa;
- dati prelevati da banche dati pubbliche afferenti al grado di rischiosità dell'interessato o del mezzo assicurato, a titolo di esempio i punti della patente, le sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada, lo stato delle revisioni del **veicolo**, etc. Anche in questo caso, a seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce, nello specifico, lo stato di revisione del **veicolo**. A tale stato (revisione sì/no) è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa.

Infine, sempre previo suo consenso alla profilazione, inseriremo nelle comunicazioni commerciali, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno dei messaggi mail, push notification e landing page accessibili dagli SMS, che raccoglierà le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di click consentendoci in questo modo:

- di tracciare nello storico dei contatti il suo comportamento rispetto al messaggio (apertura, click);
- di effettuare attività di comunicazione personalizzate in base all'interazione da lei avuta con il messaggio ricevuto.

Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo **è facoltativo**. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.



A chi sono comunicati i dati?

In **AXA**, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, **contraente** delle polizze, eredi o chiamati all'eredità dei contraenti di polizze stipulate in vita da persona deceduta, produttori e altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza;

società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi e il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che verificano l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;

- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e, ove previsto alla Cassa Assistenza Assicurazioni **AXA**), per attività amministrativo-contabili o di gestione del rapporto assicurativo;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
 - se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
 - per attività di studio statistico sulla base di clienti **AXA**, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
 - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e altri soggetti, quali: Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDPAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (es. India, USA) - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. [BCR - Binding Corporate Rules](#): www.axa.it/privacy/ulteriore_documentazione - *Binding Corporate Rules*) per i trasferimenti all'interno del Gruppo **AXA**, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo **AXA** o la

verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate e di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che **AXA** avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*)



Per quanto tempo i dati vengono conservati?

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi **10 anni** dall'ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione. Si precisa che, per alcuni prodotti assicurativi del ramo Vita, e per il rispetto di specifici obblighi normativi e regolamentari (ad esempio in materia di tenuta dei Registri Assicurativi dei contratti emessi nei rami Vita), il periodo di conservazione dei dati è fissato in **20 anni** dall'ultimo evento.

Per le finalità commerciali e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di **24 mesi** dalla cessazione del rapporto).

I dati relativi alla profilazione sono conservati per un massimo di **12 mesi** dalla loro raccolta.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa.it

INFORMATIVA PRIVACY SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA

La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.

Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.

I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da **AXA** Assicurazioni S.p.A. (nel seguito "**AXA**") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di **AXA**: www.axa.it/note/legali/firma_grafometrica) e, in particolare, per:

- garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
- contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
- ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria e internazionale.

Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per **AXA** di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo, o mediante firma digitale con OTP. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.

Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge²⁴.

I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso **AXA** e/o presso le società appositamente nominate Responsabili del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

I Dati raccolti saranno trattati altresì da:

- società di servizi anche facenti parte del Gruppo **AXA**, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione" e di Responsabile del trattamento;
- società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile del trattamento.

In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con le logiche strettamente

²⁴ Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.

correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.

Lei ha il diritto, accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare il consenso espresso.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad **AXA** Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it. Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gpdp.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI AI SERVIZI TELEMATICI DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO INFORMATIVO DEDICATA AI CLIENTI CHE HANNO ADERITO AL SERVIZIO TELEMATICO

Per estrema trasparenza si riporta la seguente tabella illustrativa dei ruoli di **AXA** e del GRUPPO RENAULT E NISSAN nel trattamento dei dati personali in relazione al servizio scelto.

Di seguito si riporta l'informativa privacy **AXA**.

Servizio	GRUPPO RENAULT E NISSAN	AXA	Responsabile del trattamento
Servizio di raccolta e trasmissione dei dati di percorrenza e stile di guida del Conducente	Titolare autonomo per l'esecuzione del contratto di acquisto/noleggio auto	Titolare autonomo per la finalità informativa (tra cui la profilazione basata sul numero di KM percorsi dal veicolo o sul comportamento di guida	GRUPPO RENAULT E NISSAN è responsabile del trattamento dati di cui AXA è titolare per le fasi di raccolta e trasmissione dei dati telematici



Chi decide perché e come trattare i dati?

AXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, offre il servizio di calcolo del punteggio informativo, dedicato ai clienti che hanno acquistato un **veicolo** del GRUPPO RENAULT E NISSAN dotato nativamente di apposita tecnologia e sottoscritto la **polizza** assicurativa Minicollisione, a cui è abbinato tale servizio.



Per quali scopi e su quali basi i dati sono trattati?

Finalità informativa

AXA tratterà i suoi dati anagrafici, dati di contatto, dati identificativi e dati rilevati tramite i veicoli del GRUPPO RENAULT E NISSAN dotati nativamente di apposita tecnologia, cd. dati telematici, quali:

- Km percorsi;
- posizione e orientamento del GPS;
- velocità del **veicolo**;
- asse di accelerazione per latitudine e longitudine;
- data e ora di inizio e fine viaggio;
- pressione sul freno.

Tali dati sono necessari per l'erogazione del servizio informativo - telematico da lei richiesto che consiste in un punteggio informativo creato attraverso l'utilizzo dei dati telematici raccolti tramite il **veicolo**. La determinazione di tale punteggio è basata sullo stile e sulla tipologia di strade percorse

che possono determinare il contesto di guida e permette la profilazione degli utenti del servizio, tramite l'attribuzione automatica di specifici profili, sulla base delle informazioni relative agli incidenti del database di **AXA** Italy, per informare il cliente sul proprio stile di guida in relazione ai Km percorsi, il numero di viaggi effettuati e la distribuzione percentuale dei Kilometri effettuati nell'ultima settimana.

L'adesione a tale servizio comporta quindi la necessità di trattare i Dati raccolti tramite il **veicolo**, dotato nativamente di apposita tecnologia presente su veicoli del GRUPPO RENAULT E NISSAN per dare esecuzione al contratto.

Tale tipo di contratto comporta un processo automatizzato finalizzato alla determinazione del punteggio informativo. L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di procedere ad una profilazione, sulla base dei dati indicati nella sezione dei "Servizi Telematici".

Inoltre, il trattamento è necessario per il perseguitamento del legittimo interesse del titolare a svolgere le attività di studio statistico oltre all'affinamento e al miglioramento del servizio reso.

Per maggiori informazioni sul legittimo interesse e il bilanciamento con i diritti e le libertà dell'interessato, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (D.P.O.), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati*).

Si precisa che non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei dati telematici raccolti attraverso il **veicolo**, in quanto il trattamento è necessario per la conclusione o l'esecuzione del contratto, relativo al servizio richiesto.

Senza i dati non potrà essere fornito il servizio informativo di calcolo del punteggio ed esposizione delle metriche nella App youCARe.

Si precisa inoltre che, i dati telematici sono raccolti tramite il **veicolo** e che il punteggio e le metriche rilevate sono resi disponibili all'utente nella App youCARe e saranno garantiti dopo 3 mesi dalla decorrenza della **polizza**.



Modalità di trattamento

I suoi dati personali sono trattati²⁵ da **AXA** - titolare del trattamento - solo con modalità strettamente necessarie per fornirle i servizi richiesti, utilizzando modalità manuali e automatizzate, ivi comprese tecniche comunemente usate in ambito di data science nel rispetto del principio di minimizzazione. Sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.



A chi sono comunicati i dati?

In **AXA**, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in

²⁵ Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento della specifica finalità indicata nella presente informativa.

I dati sono comunicati alle società di servizi, nonché società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società per finalità connesse all'erogazione del servizio, in particolare per la gestione dell'infrastruttura informatica e per il calcolo del punteggio. Tali soggetti agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che **AXA** avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo **AXA**, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo **AXA** o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" del trattamento dei suoi dati. I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.



Per quanto tempo i dati vengono conservati?

I Dati Personalni che la riguardano sono conservati per il tempo strettamente funzionale alla gestione della finalità del trattamento. In particolare, i dati relativi alla profilazione, che sono necessari alla gestione dei servizi informativi, sono conservati per un periodo di **24 mesi dalla raccolta**, che è il tempo che riteniamo sia funzionale ed adeguato al fine di fornirle un efficiente servizio informativo che le consenta di monitorare i miglioramenti del suo stile di guida **nel corso del tempo**. In ogni caso a sua piena tutela, le precisiamo che i dati relativi alla profilazione, necessari per fornire i servizi informativi, non influiscono sulla tariffazione e non vengono utilizzati dal Titolare per definire le condizioni contrattuali.



Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?

Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, di richiedere la portabilità dei dati, far valere il diritto all'oblio. Per l'esercizio dei suoi diritti, lei può rivolgersi ad **AXA** Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it. Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gpdp.it. Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa.it.

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI


In conformità alla vigente normativa assicurativa abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contratto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.

MOBILE APP **YOU CARE**



Utilizza il tuo «**Numero di polizza AXA**» che trovi all'interno del MODULO DI ADESIONE per visualizzare tutte le tue coperture assicurative.



Avrai la possibilità di:

- | | |
|--|--|
|  Consultare le tue Polizze |  Seguire il Tracking dei sinistri |
|  Scaricare i tuoi Documenti di Polizza |  Visualizzare i Contatti Utili |
|  Aprire i Sinistri |  Prenotarsi in Carrozzeria |
|  Geolocalizzare il Carro Attrezzi |  Compilare la CAI Digitalmente |

direttamente dal tuo Smartphone

Per maggiori informazioni sull'APP chiama il numero **800 761 637**

Nel rispetto della normativa è possibile accedere alla propria area anche via web tramite il link youcare.axa.it

youCARe

programma assicurativo

Edizione 12/2025

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)